SECUNDA DIŒCESANA

SYNODUS

S. BENEVENTANÆ ECCLESIÆ

Ab Eminentiss. & Reverendiss. in Christo Patre, & Domino

FR. VINCENTIO MARIA

Ordinis Prædicatorum, Tituli S. Sixti S. R. E. Presbytero Cardinali Ursino, Archiepiscopo.

Celebrata die 24. Augusti Anno Domini MDCLXXXVII.

SECUNDA EDITIO

BENEVENTI, Typographia Archiepiscopali. M.DC.XCVI.

DECRETUM

DE APERITIONE SYNODI.

In Nomine Sanctissimæ, ac Individuæ Trinitatis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, Amen.

Fr. Vincentius Maria Ordinis Prædicatorum, miseratione Divina Tituli S. Sixti S. R. E. Presbyter Cardinalis Ursinus, S. Metropolitanæ Ecclesiæ Beneventanæ Archiepiscopus.

Vetustissimam S. Metropolitanæ Ecclesiæ nostræ consuetudinem, binas Diœcesanas Synodos singulis annis, alteram nempè die 24. Augusti, alteram, quam litaniarum vocant, die 26. Octobris, celebrandi, qua par est religione custodientes, Secundam Diœcesanam Synodum superiore anno indictam, hac ipsa die 24. Augusti 1687. (nostra Metropolitana Ecclesia, instaurationis gratia, adhuc impedita) in Ecclesia S. Petri nostræ Civitatis, ad Omnipotentis Dei, & Jesu Christi filii ejus Domini nostri, SS. Deiparæ, S. Michaelis Archangeli, B. Apostoli Bartholomæi, Sanctorum Pontificum nostrorum Januarii, & Barbati, Sanctorum Dominici, & Filippi Nerii, cæterorumque nostræ Civitatis Sanctorum Patronorum, aliorumque Sanctorum gloriam, honorem, & laudem, apertam esse, atque inceptam volumus, promulgamus, & decernimus.

Reliqua decreta, nempe: de modo vivendi in Synodo, de Ministris Synodalibus, de præjudicio non afferendo, de non discedendo, de oratione publica, de professione fidei, & de cæteris hujusmodi, habentur in Actis, quæ in Archiepiscopali Cancellaria servantur.

CAP. I.

De Confirmatione Diœcesanæ Synodi, editæ anno superiore 1686.

1 DIœcesanam Synodum, unà cum ejus appendice, anno superiore 1686. die 24. Augusti à Nobis editam, typis datam, & promulgatam, presenti Synodo confirmamus, & ab omnibus, quorum interest, inviolabilitèr observari mandamus, sub pœnis in illa statutis, & comminatis.

CAP. II.

De Sacramentis in genere.

1 DEus Omnipotens, qui septem dierum curriculo mundum creavit, eundem septem Sacramentis, quæ de Jesu Christi filii sui latere effluxerunt, recreavit, vt fideles tantis initiati mysteriis, perfectam filiorum adoptionem non amitterent. Quamobrem animarum Rectores eorundem dignitatem, institutionem, usum, & salutares fructus, & ad ipsa non indignè suscipienda præparationes, suos Parochianos edoceant vulgari, ac plano sermone, pro audientium captu, ex catechismo Romano, quem omnes apud se habere, sub pœna scutorum duorum, præcipimus. Eosque cùm primis, qui nondùm vero Christi corpori communicarunt, & sancto confirmationis Sacramento muniendi sunt, iis instructionibus, quas in nuperrimo libello typis dato exposuimus, pro viribus imbuant, suæ ipsorum negligentiæ, cui nullus erit excusationi locus, nostro arbitratu pœnas daturi.

2 Caveant quicumque sivè Parochi, sivè alii, qui sacrarum rerum curam gerunt, ne in divinis custodiendis, sivè Sacramento, sivè Sacramentalibus, oscitantes deinceps reperiantur; nam in sancta visitatione deprehendimus, baptisteriorum ciboria, licet clavi obserata, integra tamen amovibilia, ut quisque è sacris fontibus illa pro libito, & facili manu posset removere. Mandamus itaque sub pœna scutorum sex, quatenus omnia ita aptentur interiùs, ut nullo pacto in posterum amoveri queant, nisi cum ciboriorum hujusmodi valvæ aperiuntur clavi, (a) quæ penès Parochum dumtaxat erit, præsertim pro gemina in utroque Sabbato Paschæ, & Pentecostes sacrorum fontium benedictione præscripta.

3 Nostræ Diœcesis Archipresbyteri non aliò, nisi ad nostram Metropolitanam Ecclesiam, quę reliquarum Diœcesis Ecclesiarum mater est, & Magistra, pro sanctis oleis accipiendis divertant, sub pœna scutorum triginta; & sub eadem pœna Parochi subalterni non ab aliis, nisi à suis Archipresbyteris desumant. (b) Similiter & Regula-

res

a *Concil. Prov. Mediol.* 4. b *Conc. Prov. Med.* 6.

res nostræ Civitatis, & Diœcesis, non àliunde, quàm à nostra Metropolitana, quod ipsi sibi servare solent sanctum oleum accipiant, aliàs pœna arbitratu nostro infligenda coercebuntur.

CAP III.

De Sacramento Baptismi.

1 QUatuor & viginti horis elapsis Parentes, immò & Obstetrices infantes recèns natos ad Ecclesiam deferant sacro fonte abluendos, ne periculo hæreditatis æternæ pignoris non consequendi eosdem exponant. Si qui verò ultra tres dies hoc distulerint, ipso facto ab Ecclesiæ corpore facimus (a) excommunes.

CAP. IV.

De Confirmationis Sacramento.

1 UT Confirmationis Sacramentum, quo fideles arma justitiæ induuntur, non tumultuariò, sed qua decet præparatione, & reverentia conferatur æquè, ac suscipiatur; EDICTUM NOVUM, quod super hoc promulgamus, & in Appendice hujus Synodi apponimus, omninò servari mandamus.

CAP. V.

De SS. Eucharistia Sacramento.

1 SAnctissimæ Eucharistiæ frequentiam Parochi omnes, & Concionatores fidelibus quàm maximè possunt, suadeant: & præcipuè, si non frequentiùs, saltèm quater in anno sumant (scilicèt (b) in Nativitate, Paschate, & Pentecoste, ut quondàm sub præcepto erat) nec non, &, in festo SS. Assumptionis B.V. Mariæ, exhortentur: Secularibus verò exemplo sint omnes Clerici, sivè in minoribus, sivè in sacris Subdiaconatus, & Diaconatus ordinibus constituti, qui omnes, & singuli etiam sola prima clericali tonsura initiati, quindenis saltem quibusque diebus pœnitentiæ Sacramento expiati, Sacra Comunione reficientur. Ipsi vero Parochi notulā habeant, in quam singulos singulorum in hac re defectus, & negligētias redigant, quam deinde ad nos ordinationis tempore mittent, ut hujusmodi vecordes à sacra ordinatione rejiciantur, Iidem vero Parochi, si ab hujusmodi notitia nobis exibēda abstinuerint, vel in exhibita fidem non servaverint, suspensionis pœnam se noverint incursuros.

CAP.

a *Conc. Prov. Mediol.* 1. b *c.& si non frequentius* 16, *c. seculares* 19. *c. omnis homo* 21. *de consecr. distinct.* 2.

CAP. VI.

De Pœnitentiæ Sacramento.

1 QUanti sit recta Sacramenti hujus administratio, facilè colliget, qui secundam post naufragium tabulam esse cognoverit, quæ si naufrago, ut par est, nõ offeratur, mors illi potiùs, quàm auxilium obiicitur.

2 Noverint itaq; Confessarii omnes casus nobis reservatos eosdem esse, quos in priore Synodo declaravimus, & tabellam typis datam, sedi confessionali appositam habeant.

3 In eadem affixa esse debet tabella Casuum, Papæ in Bulla Cœnæ reservatorum, quam etiam singulis annis fer. v. in Cœna Domini, post sacra mysteria in consueto loco reposita, populo legent, quãque, ut populus intelligat, vulgari sermone impressam in hujus Synodi Appendice habebunt.

CAP. VII.

De Matrimonii Sacramento.

1 EO' devenit quamplurimorum ex nostris Parochis imperitia, quam in S. Visitatione deprehendimus, ut in matrimoniis, contrahendis illa Tridentini verba *(a)* in facie Ecclesiæ: pro materiali Ecclesiæ vestibulo intelligant, & non secus, atque baptizandos exorcismis adjurent, extra templi valvas ad matrimonii celebrationem procedunt: quo circa hujusmodi abusum pœna ducatorum sex contravenientibus inhibemus: declarantes, juxtà unanimem Doctorum consensum *(b)* in facie Ecclesiæ: non intelligi pro materiali Ecclesiæ prospectu, sed pro quantulacumque fidelium congregatione; ita etiam ut si per Nos liceret, matrimonium aliquod domi contrahi, si post tres denunciationes, coràm Parocho, & duobus testibus fiat in facie Ecclesiæ contractum, ac celebratum intelligatur. Quam tamen licentiam, nempè domi contrahendi, absque urgenti causa *(c)* non concedemus; mandantes, ut animarum Rectores, qua par est pietate, & reverentia, Sacramenta omnia, quàm maximè possunt in Ecclesia, ministroque cotta induto inserviente, ritè, rectèque administrent.

CAP. VIII.

De Sacris Imaginibus.

1 CUm maximæ necessitatis, & utilitatis in Ecclesia sit sacrarũ Imaginum usus; easque adorantes, Deum, & Sanctos per eas repræsentatos, adorent, *(d)* illos animarum Rectores nimiæ oscitantiæ

---

a *Sess. 24. de reform. cap. 1.* b *Abbas in c. fin. de cland. desp. n. 9.* c *Concil. Prov. Colon. 2. cap. 33.* d *Greg. 2. ep. 12. ad Leon. Isaur.*

tiæ redarguimus, qui in nonnullis locis Parochianos suos, nullas sivè Christi Domini, sivè S. Crucis ejus, sivè Beatissimæ Deiparæ, reliquorumque Sanctorum imagines domi habentes, tanquam feras in lustris, sinunt: quapropter præsenti constitutione statuimus, (a) ut in omnibus domibus, præcipuè incubiculis sacra aliqua imago habeatur, vel Sanctæ Crucis, per quam salvati sumus, venerabile signũ prostet, & ea, qua par est, reverentia, cum cubitum eunt, cumque cubitu surgunt, venerentur; quod si in hoc adimplendo Parochiani negligentes fuerint, Parochorum nullus hujusmodi domibus deinceps benedicat.

C A P. IX.

De Veneratione Sanctorum.

1 ETsi Sancti omnes, cum Christo in Cœlo regnantes, venerãdi, & honorandi sint, specialẽ tamèn cultus frequentiam, & solemnitatem ij sibi jure postulant, quibus Civitates magis, quàm ipsis mœnibus, muniuntur; vel quia eorum corpora in illis requiescunt, vel quia illarum patrocinium suscepere: inter hos in hac nostra Civitate nuperrimus Protector, & Patronus esse dignatus est S. Philippus Nerius Confessor, ex decreto S. Rituum Cõgregationis sub die 5. Octobris 1686. quod decretum, ut omnibus innotescat, in calce hujus Synodi apponemus.

2 Rogamus itaque omnium Ecclesiarum Rectorum, Archipresbyterorum, & Parochorum hujus nostræ Civitatis, & Diœcesis charitatem, ut infra mẽsem ab hac Synodo per acta, in gratiarum actionem, pro tanto munere à Deo in nos collato, singuli in suis Ecclesiis singulas missas cum cantu, vel sine cantu, ut poterunt, de S. PHILIPPO NERIO Confessore nostræ Civitatis Protectore, & Patrono devotissimè celebrent, misericordiarum Patri supplicantes, ut S. PHILIPPI patrocinium, quod nobis, nostræque Civitati misericorditèr largiri dignatus est, jugiter protendat: scientes quod non desinit propitius intueri, quos talibus auxiliis concesserit adjuvari.

C A P. X.

De Jejunio.

1 QUod jejunium è Paradiso exclusum, Paradisum clausit, idipsum Paradisi aperiendi clavis est; quapropter si unquam sanctiùs servandum præcipitur, id erit sacrosancto Quadragesimæ tempore. Quia verò (quod omninò flentes animadvertimus) in hac Civitate, & Diœcesi hac super re quamplurima scandala oriebantur, idcircò *edictum septimum* pro ejus observantia à Nobis

a Concil. Provinc. Mediol. 4.

bis editum hac Synodali constitutione promulgamus, & Appendici hujus Synodi insertum, Dominicis, Quinquagesimæ, & prima Quadragesimæ inter Missarum solemnia Parochi publicent, ejusque observantiæ pro virili insistant.

2 In præfata Dominica Quinquagesimæ (*a*) iidem Parochi suos Parochianos admoneant, ut post mediam noctem solemnia cinerum præcedentem à bacchanalibus abstineant: qua nocte, dimidia ante mediam noctem hora, grandioris campanæ sonitu signum dabunt, quo omnes pœnitentiæ tempus advenisse cognoscant; quod signum sub pœna scutorum decem non prætermittant.

CAP. XI.

De Indulgentiis.

1 QUanti momenti sit rectus indulgentiarum usus, quo pœnas nobis debitas, divinæ justitiæ solvimus, Parochi juxta instructionem peculiari libello impressam populis exponant, ut tanto thesauro rectè utentes amicitiæ Dei participes efficiantur.

2 Quas verò Confratres, sivè SS. Sacramenti, sivè SS. Rosarii lucrantur, eosdem edoceant, ut sciant quantis gratiis dignati sint, & ferventiùs in Dei servitio perseverent. Harum Summaria in eodem præfato libello vulgari sermone exarato in promptu habebunt.

CAP. XII.

De Sacris Cæremoniis.

1 PRæter ea, quæ de Sacris Cæremoniis in altera Synodo præscripsimus, hic nonnulla restant addenda, quæ in S. Visitatione deprehendimus.

2 Noverint Archipresbyteri, & Parochi omnes, quod, & si Pacis datio Missæ conveniat, si nec instrumentum proprium, nec Clericus adsit minister superpelliceo indutus, Pax dari non debet, ut in Missalis Rubrica tit. 10. nu. 3. cautum est. Quamobrem caveant ne vel ipsimet pacem dent, ne vè deficiente proprio instrumento patenam, (*b*) sivè manipulum osculanda exhibeant; maximè quia manipuli osculum superstitione non carere cognovimus; ideòque contravenientes insuspensionis pœnam incurrant.

3 Palmarum benedictio in Ecclesiæ Altari, prout Missale Romanum præcipit, persolvatur; non autem ad Cruces in compitis erectas: qui sacrorum rituum abusus si deinceps irrepserit, pœna ducatorum sex omninò coercebitur.

CAP.

a *Concil. Prov. Mediol. 7.* b *B. Pius V. ep. ad Archiep. Tarraconen.*

CAP. XIII.

De Immunitate Ecclesiastica.

1 Cum nonnulli sint perditionis filii, qui auctoritate sibi à Deo concessa non contenti, in Ecclesiasticam messem sacrilegas falces immittunt; ut his vulpeculis, quæ Christi vineam demoliuntur obsistamus, *Edictum Quintum*, quod super hac re edidimus præsenti constitutione roboramus, iterumque volumus promulgatum.

CAP. XIV.

De Funeribus, & Sepulturis.

1 In nonnullis Diœcesis nostræ locis, præcipuè remotioribus, sunt qui, vel in ipsa Ecclesia, (*a*) contristantur de dormientibus, sicut, & cæteri, qui spem non habent, præsertim mulieres, quæ scissæ comas, faciem deturpatæ, ululatu & lacrymis sacra adyta complent: quẽ abusum ab ipsis Ecclesiæ primordiis (*b*) profligatum sub pœna ab ingressu Ecclesiæ interdicti inhibemus.

2 Nulla cadavera ultra quatuor & viginti horas sepoltura defraudentur, (*c*) infra quas, si lis aliqua suboriatur, exacta cautione de stando juri, sepultis cadaveribus, partes Nobis, aut ministris nostris subalternis sua jura deducant, ut opportunè provideatur.

3 In persolvendis super cadavera exequiis, cæremonias in Romano Rituali præscriptas, integrè, & adamussim servandas Parochis omnibus præcipimus: omnemque contrarium usum, precipuè in mutilatis matutinis decantandis, sivè aliis quibusvis precibus, in Rituali prædicto non extantibus, & pro arbitratu intrusis, detestantes gravi pœna pro contumaciæ modo contravenientibus interdicimus.

CAP. XV.

De Jure cathedratico.

1 Cum inter jura Episcopalia, Cathedraticum insignem sibi vẽdicet locum, quippè quod in honoris, ac subjectionis argumentum, sine quibus potestas nequit consistere, inductum est; *Edictum Sextum*, quod hac super re edidimus, præsenti cõstitutione firmamus, eique perpetuum firmitatis robur adjicimus.

2 Quamvis autem Sacra Episcoporum Congregatio die 28. Februarii decurrentis anni 1687. à Nobis consulta decreverit, dictum Cathedraticum posse per Nos exigi in summa duos solidos, constitutione Honorii Papæ Tertii, relata in *c. conquerente 16. de offic. Ordinarii*; taxatos, non excedente, qui duo solidi duos ducatos nostræ pecuniæ efficiunt: Nos quia non præmium, sed honorem postulamus, quã- plu-

a 1. *Thess.* 4. b *Baron. an.* 256. *n.* 16. 17. c *Congr. Episc. in una Cassanen.* 5. *Maji* 1617. *& in una Cotronien.* 18. *Septemb.* 1617.

plurimum paupertati ex paterna benignitate consulentes, Cathedraticum in Synodo quotannis solvendum tali moderatione (absque tamen nostræ Archiepiscopalis Mensæ præjudicio) exigemus, videlicet.

Ab Ecclesiis, & beneficiatis,

i. Quibus sunt reditus infra decem ducatos, duos carolenos, denis granis, ut dicunt, constantes.

ij. Quibus sunt reditus infra quinquaginta, quinque carolenos ejusdem valoris.

iij. Quibus sunt reditus infra centum, decem carolenos valoris prædicti.

iv. Quod superest, usque ad duorum solidorum, sivè ducatorum summam, prædictis omnibus ex nostra liberalitate condonamus.

v. Ab Ecclesiis verò, ubi plures Sacerdotes de massa participiant, ab omnibus simul cujuslibet Ecclesiæ hujusmodi duos integros solidos, sivè ducatos monetæ prædictæ.

3 A' præfata denique indulgentia, excluduntur omnes, & singuli, qui prædicta moderatione abutentes, segnes, (seu ut vulgus loquitur) morosi fuerint solvendo; nàm omnibus, & singulis hujusmodi morosis in contumaciæ pœnam, integros duos solidos, sivè ducatos solvendos indicimus, in quam penam, elapso solutionis tempore, incurrent, nunc pro tunc mandatum executivum in forma relaxantes.

CAP. XVI.

De Capitulis.

1 COgitatio illa, quam sacer textus sanctam, & salubrem vocat, nempè pro defunctis exorare, Nobis in dies morientibus cordi esse debet: & ut eadem mensura, qua mensi fuerimus, remetiatur & nobis, præcipimus, ut in singulis Ecclesiis tàm Metropolitana, quàm Collegiatis, quàm etiam Conventualibus, quæ receptitiæ nuncupantur, solemne Anniversarium cum cantu pro anima Archiepiscopi ultimò defuncti in die obitus peragatur. Singulis verò annis die 3. Novembris singulæ Missæ de Requiem cum cantu pro Episcopis, & Archiepiscopis, qui huic Sanctæ Sedi præfuerunt. Quinta autem dies ejusdem mensis singulæ pariter singulas Missas item de Requiem, & [illegible]m cantu pro Canonicorum, sivè Presbyterorum suorum animabus respectivè faciant.

CAP. XVII.

De Parochis.

1 PArochi cujuslibet Cleri, Archipresbyterum caput agnoscentis, ne deinceps exequias cruce sine hasta præcedente persolvant; sed tàmen in exequiis, quocumque procedant, quando Archipresbyteralis Crux (ubi accedendi est consuetudo) non accedit, quàm

in processionibus intra tamen Parochiæ fines, hastatam Crucem, Clerico cotta induto deferente, adhibeant; absque tamen Archipresbyteri in reliquis præjudicio.

2 Archipresbyter namque cum sua Cruce ad exequias, quoties alii Clerici, ultra quatuor, à Parocho vocabuntur, invitari debet; & tunc nulla Parochi Crux nec hastata, nec sine hasta adhibebitur, sola Archipresbyteri Cruce præeunte. Quod & in processionibus servabitur, quoties Parochus vel ultra quatuor Clericos in paræcia voluerit, vel ultra paræciæ suæ fines incedet. Si quis verò Parochorum constitutionem hanc transgressus fuerit, pœna ducatorum trium mulctabitur, quæ ipso facto Archipresbyteralis Ecclesiæ fabricæ applicata intelligatur.

3 Monemus prætereà Parochos omnes, cùm ad Synodum accedunt, ne pluvialia deinceps lacera, vel coloris, solemnitati non convenientis, assumant; sed ubi Ecclesiæ cum Confraternitatibus id possunt nova pluvialia rubei coloris ex serico, magis obvio, quod *raso falzo* vulgus appellat, facienda procurent; qui non possunt sola Oraria induant, ut omnis indecentia ex sacro cœtu eliminetur.

4 Qui tandem sacra vasa, seu suppellectilia benedicenda habent, ad Synodum deferant, ut dùm ab officialibus Cleri fit scrutinium, nè Parochi diutiùs immorentur, à Nobis valeant benedici.

CAP. XVIII.

De Confraternitatibus.

1 Licet nonnulla in superiore Synodo de Confratribus cap. xv. decreta ediderimus, quia tamen nullum in eis ordinem in S. Visitatione animadvertimus, maximè quia ne canonicam quidē fundationem habent, idcircò præsenti constitutione sancimus, ut nullus hujusmodi assertorum Confratrum cappas deinceps induat, sub pœna excommunicationis, donec legitimam habeant fundationem, (a) sine qua Confratres esse non possunt; exceptis duobus, quos Parochus quisque ad libitum suum assumere potest cum cappis pro peragendis processionibus.

2 Confratres itaque SS. Sacramenti, quæ nulla canonica fundatione subsistunt, nobis pro ea supplicent, quam auctoritate nostra concedemus; hac enim auctoritate erectæ participes erunt indulgentiarum omnium, quas sanctæ mem. Paulus PP. V. in suo brevi sub datum Romæ die 3. Novembris 1606. Archiconfraternitati SS. Corporis Christi in S. Mariæ super Minervam concessit, ut ex brevi SS. Patris

a *Constit. Clem. PP. VIII. qua incipit*: Quæcumque à Sede Apostolica, 24. *Decembr.* 1604.

nostri INNOCENTII PP. XI. sub datum Romæ die prima Octobris 1678.

3 Reliquę Confraternitates, præsertim SS. Rosarii, sivè intermissæ, sivè auctoritate ordinaria non erectæ, nobis item, ut noster accedat consensus, humilitèr supplicent, quatenus auctoritate nostra erectæ Archiconfraternitati aggregari possint, & indulgentiarum thesauros, pro æterna animarum suarum salute, lucrari.

C A P. XIX.

De Sacrorum Rituum, & conscientiæ Casuum Congregationibus.

1 SI in secularibus, quam quisque norit artem, in hac se exercet: cur id non potiùs in Ecclesiasticis reperire est? Papæ! (a) filii hujus seculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt. Pudet dicere, quamplurimos, qui rubricas non legerint, nedum sacros ritus nō calleant, invenisse.

2 Id circò districtè præcipimus, ut in qualibet Diœcesis Vicaria, semel in hebdomada, sacrorum Rituum, & Conscientiæ Casuum Congregatio habeatur, juxta methodum huic Synodo in Appendice apponendam: ut in singulis congregationibus singula capita nostrarum Synodorum legantur, & explicentur: ut in libro ad hoc destinato Casus, & eorum resolutiones sub die, qua fuit congregatio habita, adnotentur: utque Clericorum in sacris constitutorum catalogus habeatur, ex quo non interessentes adnotentur.

3 Qui denique, sine legitima causa, à Congregationis Præfecto probanda, præfatæ Congregationi non interfuerint, pœnam carolenorum quinque subibunt, quam Præfectus in eadem hebdomada eius loci pauperibus erogabit.

C A P. XX.

De Sancta Visitatione.

1 IN Paræciis omnibus, quas hactenus visitavimus, adeò imparatos Clericos reperimus, ut quasi nunquam visitati fuerint, quid eis opus esset, ignorarent, non obstante *Octavo Edicto* à Nobis edito, quod idcircò præsenti Constitutione promulgamus, & in Appendice hujus Synodi addimus, ut omnibus præmanibus factum, nullus sit deinceps excusationi locus.

D E C R E T U M

De iis, quæ ad universas Constitutiones pertinent.

HOc decretum, sicuti extat in prima Synodo, in hac secunda confirmamus, volumusque ut omnes, & singulos arctet, ac si ad verbum hic insertum, & relatum fuisset.

DE-

a *Lucæ cap.* 15. *ver.* 8.

DECRETUM
De Synodi Conclusione.

HÆc sunt quæ Spirituisancto, & Nobis decernenda visa sunt in præsenti nostra secunda Diœcesana Synodo, quam optatum finem consecutam complemus. Propterea ipsam, Deo, qui eandem cœpit, & perfecit, gratias agētes, concludendam esse decernimus, & conclusam denunciamus.

DECRETUM
De Indictione futuræ Synodi.

SYnodum aliam futuram, juxta S. Concilij Trid. sanctiones, indicimus habendam esse die 24. Augusti sequentis anni 1688. nisiquid emerserit declarandum, seu decernendum in Synodo litaniarum, quæ de more habebitur die 26. Octobris currentis anni 1687.

Rogitus Actorum.

PRædicta omnia, & singula acta, & decreta in præsenti Synodo contenta, celebrata, promulgata, lecta, lata, & recepta fuisse in Ecclesia S. Petri ob Sanctæ Ecclesiæ Metropolitanæ instaurationem nōdum completam, coràm universo Reverendiss. Capitulo ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ, nec non admodùm Reverendiss. Capitulis Collegiatarum urbis, & Clero urbano, & foraneo de more sub die 24. Augusti 1687. fidem facio, atque testor.

Ego Rochus de Bonis Notarius Apostolicus, & Archiepiscopalis Curiæ Scriba ordinarius.

ACCLAMATIONES
Habentur in prima Synodo Diœcesana propè finem.

DECRETUM ULTIMUM
De Synodi dimissione.

AD laudem Omnipotentis Dei, Beatissimæque semper Virginis Mariæ Matris Dei, Sancti Michaelis Archangeli, B. Apostoli Bartholomæi, SS. Pontificum Januarii, & Barbati, SS. Confessorum Dominici, & Philippi Nerii, reliquorumque hujusce nostræ Civitatis Patronorum, cęterorumque Sanctorum, Synodum dissolutam, ac dimissam decernimus; ita ut cuique licitum sit ad proprias Ecclesias redire. Hortamur tamen, ac obsecramus vos, fratres charissimi, quatenùs tales in vestro munere sitis, ut in moribus vestris hujus nostræ Synodi fructus elucescat, & vestro exemplo imitationem sanctam plebs acquirat.

FINIS.

ALII

ALII JUDICES SYNODALES.

Reverendissimus Dominus Petrus-Paulus Pianus U.J.D. Protonotarius Apostolicus,& Eminentiss.Archiepiscopi Vicarius Gen.

Reverendissimus Dominus Pompejus Sarnellius U.J.& S.Th.Doctor, Abbas S. Homoboni Cæsenæ, Protonotarius Apostolicus, & Eminentissimi Archiepiscopi Auditor Generalis.

ALII EXAMINATORES SYNODALES.

Ex Clero Seculari.

Reverendiss. Dominus Petrus-Paulus Pianus U. J. D. Protonotarius Apostolicus,& Eminentiss.Archiepiscopi Vicarius Gen.

Ill.& admod.Rev.Dominus Dominicus Capassus U.J.P.S. Metropolitanæ Ecclesiæ Canonicus.

Ex Clero Regulari.

Admodùm Reverendi Patres

P.Fr.Felix Rendina S.Th.Lector, Prior S. Marci Gavotorum Ordinis Prædicatorum.

P. Fr. Hyacinthus Spaconeus S. Th. Baccalaureus, Ordinis Prædicatorum.

P.Antonius-Maria Betti Societatis Jesu.

AP-

APPENDICE

AL SECONDO SINODO DIOCESANO

Della Santa Metropolitana Chiesa di Benevento
Dell'Anno MDCLXXXVII.

EDITTO V.

Contro à quelli, che direttamente, ò indirettamente impediscono, che si faccia ricorso all'Arcivescovo, ò che molestano quei, che l'hanno fatto, e non lo rivocano: e contro à quelli, che similmente impediscono i tonsurandi, ò molestano i parenti de' tonsurati.

Citato nel Cap. XIII. de Immunitate Ecclesiastica. pag. 9.

FR. VINCENZO MARIA
Dell'Ordine de' Predicatori, per divina misericordia del titolo di S. Sisto della S. R. C.
Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa
di Benevento Arcivescovo.

Introduzione.

1 FRà le cose più importanti, che ricercano tutta l' applicazione della nostra pastorale sollecitudine, singolarissima è quella della difensione della Immunità Ecclesiastica; tanto maggiormente, che il far ravvedere coloro, che ingiustamẽte pretendono d'oppugnarla, ridōda in salute delle anime loro.

Scomunica riservata cōtra quelli, che impediscono i ricorsi all' Arcivescovo: ò che molestano quei, che sono ricorsi.

2 Quindi è, che essendo venuto à nostra notizia, che in alcuni luoghi di questa nostra Diocesi vengono impediti quei, che vogliono fare à Noi qualũque ricorso nelle materie, e cause spettanti al nostro foro, eziandio cōtro à gli stessi Ecclesiastici, con molto detrimento della disciplina de' medesimi: non potendosi venire à rimedii quando nō sono manifesti i morbi: notifichiamo, che tali impedienti traggono su'l capo loro il fulmine della scommunica in *Bulla Cœnæ* dichiarãdo incorsi nella *scomunica maggiore, la cui assoluzione à Noi riserbiamo*, ogni qualunque siasi Barone, ò di lui ministro, ò agẽte, ò Giudice secolare, che diret-

direttamente, ò indirettamẽte à tali ricorsi, ò querele recano, ò fanno recare impedimento: ò vero, che molestano i laici, che facessero querela contra gli Ecclesiastici, e non la rivocassero.

Impedire i laici, che debbono esaminarsi nel foro Ecclesiastico; è caso, cui annessa è la scomunica riservata, come nel primo Sinodo.

3 Publicando di nuovo esser *Caso, cui annessa è la scomunica à Noi riservata*, non solo il proibire à laici, ò Impedirgli, che non esaminino nella Corte Ecclesiastica senza loro licenza (*che è scomunica riservata al Papa*) ma anche il concedere à' laici detta licenza, quando la cercano spontaneamente, senza riprendergli, se la dimandano.

4 La medesima *scomunica* fulminiamo contro à quelli, che direttamente, ò indirettamente impediscono, ò fanno impedire in qualsivoglia modo, ò pretesto gli scolari, che vogliano esser tonsurati, ò con prohibire à gli Uffiziali laici di non dare le fedi di non essere coloro inquisiti, ò di qualsivoglia altra attestazione necessaria, overo, che pretendono, che si ordinino quelli, che loro piace, con esibizione di memoriali, ò con altre suppliche, così in iscritto, come con parole, ò che trapazzino, ed affliggono i congiunti dell'ordinato: siccome è decretato nel nostro primo Sinodo cap. 6. nu. 3. in cui è fulminata la scomunica di lata sentenza, anche contra quelli, che tali suppliche porgono, ò tali licenze dimãdano, l'assoluzione della quale à Noi riserbiamo.

Scomunica cõtra quelli, che impediscono i tonsurãdi, ò che molestano i congiunti de' tonsurati, e contra quei laici, che ò dãno, ò chieggono la licenza, acciochè gli scolari siano tonsurati.

5 Ed acciochè niuno possa allegare scusa d'ignoranza, comãdiamo, che questo nostro Editto si affigga in tutte le Chiese Parocchiali, e vaglia come se à ciascuno fosse stato personalmente intimato.

6 Vogliamo ancora, che da tutti i Parochi in ogni festa di prima classe, ed in ogni prima Domenica del mese *inter Missarum solemnia* si publichi *sotto pena della sospensione à Noi riservata*. Dato nella Pietra Sturnina della nostra Diocesi à 21. di Settembre 1686. e di nuovo confermato nel confesso Sinodale, canonicamẽte ragunato à 24. di Agosto 1687.

Affissione dell'Editto.

I Parochi lo pubblichino ne' dì prescritti, sotto pena della sospensione, riserbata all' Arcivescovo.

FR. VINCENZO MARIA CARD. ARCIVESC.

P. Abate Sarnelli, Uditore, e Segretario del Sinodo.

EDIT-

EDITTO SESTO

PER LO CATTEDRATICO.

Citato nel Cap.XV. de jure Cathedratico. pag. 10.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORDINE

De' Predicatori, per Divina Misericordia del Titolo di S. Sisto della S. R. C. Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

QUanto grande è l'honore, dovuto alla Catedra Pontificale, celebrata da S. Chiesa anche co' divini ufficii: altretanto debbono i Vescovi invigilare nel mantenerglielo. In honor di questa Cattedra vollero i nostri Maggiori, che tutte le Chiese della Città, e Diocèsi, offerissero ogni anno un certo tributo al loro Pastore, nella detta Cattedra sedente. Qual giusto, e santo costume introdotto da' Sagri Concilii, (*a*) e cõfermato da' Sommi Pontefici, (*b*) fù lasciato nel suo vigore dal Sagro Concilio di Trento, (*c*) cioè, che tutte, e qualsivoglia Chiese, tutti, e qualsivoglia beneficiati in segno dell'honore, e della soggezione dovuta alla Cattedra Pontificale, (*d*) cui per ragion Diocesana vengono ad essere soggetti, debbono pagare ogni anno due soldi, qual retributione suol darsi nel tempo del Sinodo Diocesano (onde Sinodatico è ancor detta) non ostante qualsivoglia prescrizione in contrario, benche immemorabile, quando vi fosse. (*e*)

2 Quindi è, che S. Carlo Cardinale Arcivescovo di Milano, tanto alieno dall'interesse, che in un sol giorno dispensò à poveri quaranta mila scudi, prezzo del principato d'Oria, da lui venduto; pure mancando alla sua Cattedra quest'honorevole tributo, non mai per l'addietro esatto, volle, che in ogni conto si pagasse, rimettendo sol tanto il trascorso, che potea giustamente esiggere. Qual pagamento stabilì con decreto nel suo secondo Sinodo dell'anno 1571.

3 La qual cosa quanto ragionevole, e giusta sia, è stata dichiarata dalla Sag. Cong. preposta à negozii de Vescovi *in Massalubrensi* 26.

Cc *Apri-*

a *Concil. Brachar. II. relat. in cap. Placuit.* 10. *q.* 3. b *Honor. III. ad Episcopum Assisinatens. relat. in cap. conquerente* 16. *de offic. ordin.* c *S. Congr. Conc.* 23. *Aprilis* 1651. *apud Pignatell. tom.* 1. *consult.* 396. d *Dict. c. Placuit.* 10. *q.* 3. e *Ricc. decis.* 22. *par.* 3. *Barbos. de potest. Episcopi alleg.* 86. *nu.* 44. *Fagnan. in cit. cap. Conquerente nu.* 49.

Aprilis 1619. à tenore del *Cap. conquerente, de offic. ordinarii.*

4 Hor Noi per adèpiere anche in questa parte le obligazioni del nostro ufficio Pastorale, vedendo nel primo nostro Sinodo de' 25. d'Agosto del 1686. che questo riconoscimento, dovutoci per honore della nostra Cattedra Ponteficale, da alcuni Beneficiati, e Rettori di Chiese non si pagava, da altri pagavasi prontissimamente; e considerando essere indecentissimo, che altri apparisse figliuolo, altri servo, ancorche con piene ragioni haveressimo potuto, non solo obbligare al presentaneo pagamento quei, che non pagavano, mà ripeterne etiandio il trascorso: pure per imitare il sopra cennato S. Carlo, che condonò il passato, obbligando solamente per l'avvenire, non solamente ci dichiaramo di condonare il passato, mà di vantaggio, prima di venire à determinazione veruna, assegnammo (quantūque non fossimo à ciò costretti) due mesi di tempo à tutti quei, che non haveā pagato (cioè 20. giorni per lo primo, 20. per lo secondo, e 20. per lo terzo, ultimo, e perentorio termine) acciochè fra'l detto spazio di sessanta giorni tutti i Beneficiati, e Rettori delle Chiese, della Città, e Diocesi, comparissero innāzi al nostro Vicario Generale ad opporre ciocchè havessero per avventura à lor favore; ed in caso, che frà detto tempo, ò nulla, ò cosa di niun momento opponessero, elasso detto tempo tutti si dichiaravano obbligati al pagamento del Cattedratico, decretando all'hora per detto tempo elasso il mandato esecutivo in forma.

5 Detta citazione promulgata per Editto fù affissa alle porte della nostra Metropolitana, delle Chiese Collegiate, Conventuali, ò Recettizie, Arcipretali, Parocchiali, Rettorali, e Beneficiali della Città, e Diocesi, acciochè la medesima citazione pervenisse à notizia di tutti e singoli Dignità, e Canonici della Metropolitana, e de' Collegii di S. Bartolomeo, e di S. Spirito, e di altre Chiese Colleggiate, Conventuali, ò Recettizie, à tutti, e singoli Arcipreti, Parochi, Rettori di Chiese, e Beneficiati della Città, e Diocesi; Mà niuno comparve frà detto tempo ad opporre cosa per minima, che fosse.

6 Venuto il Sinodo delle Litanie à 25. di Ottobre dello stess' anno 1686. ancorche potevamo eseguire il sudetto Decreto nel suo modo, e forma, perche elasso il tempo assegnato: pure, esercitando la nostra paterna carità, prorogammo il termine, assegnando altri sessanta giorni da decorrere dalli sudetti 25. di Ottobre, dandone i primi 20. per l'altro primo termine, altretanti per l'altro secondo, e gli altri 20. per l'ultimo, e perentorio termine; Dichiarando che se questa seconda fiata, ò nulla, ò cosa di niun rilievo opponessero, si sarebbe senz'altro eseguito il sudetto decreto, rilassando all'hora per lo tempo assegnato il mandato esecutivo.

Fù

7 Fù rilassata quest'altra citazione,e decreto à tutti quelli, à c
li spettava,come sopra,affiggendosi secondo Editto citatorio alle p
te della nostra Metropolitana,delle Chiese Colleggiate,Conventu
ò Recettizie, Arcipretali, Parocchiali, Rettorali, e Beneficiali d
Città, e Diocesi, e pure in detto spazio di tempo non fù dedotta
che rilevasse;anzi il nostro Capitolo Metropolitano,doppo haver
considerata la materia, con filiale amore rimessesi alle nostre di
sizioni.

8 E se bene,stanti le sudette cose,haveremmo Noi potuto ve
all'esecuzione in forma:pure *nō usi sumus hac potestate*,coll'Apost
mà di tutto partecipammo la Sagr.Congr. de'Vescovi,trasmetter
le per publico Istrumento amendue gli Editti citatoriali, e ciocch
era seguito,per sentirne l'autorevole Oracolo: ed essa benigname
considerata la giustitia della Causa,così è degnata risponderne.

Foris. *All'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor mio Osservave
mo il Signor Cardinale Orsini Arcivescovo di Benevento.*

Intus verò. *Eminentissimo, e Reverendissimo Signor mio Osservan
simo. Riferito da me in Sagra Congregatione, quanto V. Emin.si è c
piaciuta di rappresentare in ordine al Cattedratico, ch'ella intende
gere dal Clero,e Beneficiati di cotesta Città,e Diocesi:questi Eminen
mi miei Signori,inerendo alle risoluzioni,altre volte emanate in tal
posito, mi hanno comandato di significare all' E. V. che potrà esigge
detto Cattedratico nella somma, non eccedente i due soldi tassati d
Costituzione di Papa Onorio Terzo che comincia:*Conquerēte,&c. E
cio per fine humilmente à V. E. le mani. Roma 28. Febr. 1697. *Di V
Humiliss.ed affettionatiss.Seru.G.Cardinal de Carpegna.B. Pangiat
Segretario. Benevento al Signor Cardinale Arcivescovo.* Adest sigill

9 Per tanto notifichiamo col presente Editto à tutti,e singoli
nostro Capitolo Metropolitano,de'Collegii,delle Chiese Conven
li,ò Recettizie,à gli Arcipreti,Parochi,Rettori, e Beneficiati,che
annual Sinodo debbano adempire tal pagamento.

10 E se bene è noto, che i due soldi tassati dalla santa men
Onorio III. e raccordati dalla Sag. Gong. importano due scudi c
moneta usuale,giusta la comune de'Dottori:nondimeno per accor
alla imperizia di molti,che non sanno,che sia d.soldo,indichiamo
alcuni degli Autori, che espressamente ne trattano, e sono fra gl
tri il Cardinale Tusco,(*f*) il Fagnano,(*g*) ed il Gonzalez, (*h*) li c
dicono il soldo essere uno scudo,e l'hà preso dall' epresso testo del

f *Verbo Cathedratico,conclus.* 132.*nu.*1. g *Super c.Conquerente,*
47. h *In notis super d.cap.lit.m.*

dice di Giustiniano nella *l.quotiescumque, Cod. de susceptoribus*, dove l'Imperatore tassa, essere il valore del soldo la settantaduesima parte della libra d'oro, cioè la sesta parte dell'oncia: ch'è appunto lo scudo riccio Napolitano di valore intrinseco di carlini dieci, tale somma costituendo il soldo nella moneta di Regno; siccome afferma il Consiglier Prato (*I*) nelle sue discettazioni.

11 Noi però, perche *non præmium, sed honorem postulamus*, detto pagamento Cattedratico, ò Sinodatico stabiliremo, e faremo esiggere dall'Economo della nostra mensa nell'annual Sinodo, come sopra, in assai minor quantità di due scudi. Ma contro a' contumaci da hora per all'hora decretiamo, e rilassiamo il mandato esecutivo in forma, per tutta la intiera somma de' due solidi.

12 Ed acciochè niuno possa allegare scusa d'ignoranza, vogliamo, che questo nostro Editto, affisso alle porte della nostra Metropolitana, delle Chiese Collegiate, Conventuali, ò Recettizie, Arcipretali, Parocchiali, Rettorali, e Beneficiali della nostra Città, e Diocesi, habbia quella stessa forza, e vigore, come se à tutti, ed à ciascheduno de' sopra nominati fusse stato particolarmente, e personalmente intimato, notificato, e presentato. Dato in Benevento dal nostro Arcivescopio à 19. di Marzo 1687. tredicesimo della nostra Ponteficiale Ordinazione, e secondo del nostro Pastorale reggimento Beneventano: e di nuovo confermato nel consesso Sinodale, canonicamente ragunato à 24. di Agosto 1687.

FR. VINCENZO MAR. CARD. ARCIVESCOVO.

P. Abbate Sarnelli Uditore, e Segretario del Sinodo.

EDIT-

I *Tom.3.cap.1.*

EDITTO VII.

PER LA OSSERVANZA DELLA QUARESIMA

Citato nel Cap. X. de Jejunio. pag.8.

FR. VINCENZO MARIA

Dell'Ordine de'Predicatori, per misericordia Divina del titolo di S. Sisto della S. R. C. Prete Cardinale Orsini, della S.Chiesa di Benevento Arcivescovo.

Introduzione.

LA Quaresima parte decima dell' Anno è un tributo che à titolo singolare devesi redere da ogni Fedele al Sommo Creatore IDIO, Tempo è questo, in cui lo spirito deve darsi à conoscere uguale à sè medesimo, e superiore alla carne; affinche *qui à Paradisi gaudiis*(come bramò S.Gregorio) *per cibum cecidimus, ad hæc, in quantum possumus, per abstinentiam resurgamus*. Tempo accettabile, che Idio à suon di Tromba fà à tutti palese:(a)*Canite tuba in Sion, sanctificate jejunium, vocate cœtum congregate populum. Hoc est* (b) (commenta S.Basilio Magno) *audiant omnes edictum; nequis se excludat à numero jejunatium.* Quindi Noi per sodisfare alle parti del nostro Pastorale uffizio, inerédo à ciocchè han disposto i sagriCanoni, publichiamo gli ordini, ed i paterni avvertimenti, che seguono.

Suonata campana d[...] la notte o[...] uno cessi [...] gli atti c[...] nevalesch[...] sotto pena dieci libre cera.

1 La notte precedente il giorno delle Cenere doppo il solito suono della Campana ogni uno resti avvertito, che già (c) *Nox præcessit, dies autem appropinquavit*; affine di scacciare le tenebre de'peccati, ed ammantati della luce della penitenza, procedere *sicut in die hostè*. Che se alcuno non desisterà subito da ogni atto carnevalesco, di andar gridando attorno, di ballare, di far maschere, e simili, incorrerà nella pena di dieci libre di cera, e si persuada con pregiudizio dell' anima sua rinfacciato dal Regio Salmista; (d)*Usquequò facies peccatorum sumitus?*

2 Ogni

a *Joel.2.* b *Serm.2.de jejun.* c *Rom.13.* d *Psal.8.*

Si digiuni ogni giorno, eccetto le Domeniche.

2 Ogni uno, che habbia età obbligante, si raccordi di dovere durãte il tempo della Quaresima digiunare ogni giorno, eccettuatene le Domeniche, sotto le pene espresse ne i sagri Statuti, ed altre à nostro arbitrio.

Da sette anni in sù non si de' mãgiar carne.

3 Durante il tempo, di cui si discorre, niuno almeno dalli setti anni in sù ardisca sotto le pene antedette di mangiar carne di sorte alcuna, nè ova, ed altri latticinii.

Scomunica à Medici, ed à Parochi, che facessero le fedi cõtra coscienza.

4 Alle persone, alle quali ò per infermità, ò per altra legittima cagione è permesso da' sagri Canoni il mãgiar cibi vietati, facciamo noto, che douranno ottenere le fedi giurate del loro bisogno dal Medico, che ben conosca la lor complessione, e dal proprio lor Paroco, e presẽtarle nella Città à Noi, che le sottoscriveremo di nostra mano; e fuori della Città à nostri Vicari foranei. E per ogni buon fine, ordiniamo sotto pena di scommunica maggiore *ipso facto incurrenda* à' Medici, ed a' Parochi, che non facciano le fedi sudette, quando, regolãdosi col preciso bisogno, non conosceranno in coscienza di poterlo fare.

Scomunica à chi usa i cibi pasquali di Quaresima con fasto.

5 Chi haverà la mentovata licenza, doverà nondimeno usare i cibi sudetti moderatamente, e privatamente, specialmẽte con non farsi vedere da chi non fosse conosciuto. Chi gli userà in pubblico, ò cõ fasto, e pompa, anche colla sudetta licenza, incorrerà *ipso facto* nella scomunica maggiore.

Pena à chi porta i cibi vietati pubblicamente, ed à chi pubblicamẽte gli vende.

Come si debbano tenere à vendere.

6 Que', che compreranno detti cibi, nascostamente gli porteranno à casa: il che se faranno palesemente, incorreranno nella pena di due scudi, quantunque habbiabiano la licenza. Sotto la medesima pena di due scudi, e della perdità de' medesimi cibi vietati, si proibisce a' Venditori, il vendergli pubblicamente; ma debbono tener chiusa la lor bottega, e sol tanto aperta la porta, quãto possa entrare dentro l'huomo à comperare, e chi passa non veda detti cibi, e però è bene far pendere una tela innanzi alla stessa porta.

Si mostri la licenza ogni volta, sotto pena della scomunica à chi vende, e due scudi à chi compra.

7 Niuno Venditore, Beccaro, Oste, Taverniere, tanto nella Città, quanto nella Diocesi venda carne, ova, cacio, latte, ed ogni altra sorte di cibi vietati à mangiarsi nel tempo di Quaresima, à chi non mostra la licẽza *ogni volta*, che anderà à comperare, sotto pena à Venditori, della scomuuica *ipso facto incurrenda*, à Noi riservata, e

di

di due scudi à chi non mostra la licenza sottoscritta, come sopra.

Anche i forestieri debbono havere la licenza.

8 I medesimi Osti, Tavernieri, Locandieri, e simili non diano nè meno à forastieri, ò passaggieri da mangiare cibi vietati nella Quaresima, senza la sudetta licēza *in scriptis*, sotto pena della scommunica maggiore *ipso facto* incurrenda, à Noi riservata.

Si de' astenere non meno da' cibi, che da' vizii.

9 Idio non ci comanda solamente di digiunare: mà anche di santificar tal digiuno (a) *sanctificate jejunium*; per denotare, che da' vizii non men, che da' cibi astener ci dobbiamo: *Quid prodest si abstineamus ab his, quæ aliquando licent, & facimus illa, quæ nunquam licent?* Insegna il grande Agostino, soggiungendo: *Itaque si bene volumus jejunare à cibis, antè omnia jejunemus à vitiis*; anzi al paragone, come insegna il P. S. Bernardo, *melior est abstinentia vitiorum, quam ciborum*. Per tanto sotto pena di 25. libre di cera, ed altre à nostro arbitrio, proibiamo tanto di giorno, quanto di notte i trebbi, balli, giuochi, comedie, ed altri pubblici trattenimenti, ordinati à sollevare il corpo con detrimento delle anime.

Balli, e giuochi si vietano sotto pena di 25. libre di cera.

Opere pie da farsi nella Quaresima.

10 E perche (b) *minus est mala non agere, nisi etiam quisque studeat bonis operibus insudare*, per le viscere del Signore esortiamo tutti à santificare questo sagro tempo, con lasciare gli odii, e rapacificarsi col prossimo, frequentar le prediche, udire ogni mattina la S. Messa, spesso confessarsi, e reficiarsi colla sagratissima Eucaristia, fare altre opere pie più conformi all' essere di buon Christiano, ed al tempo, in che saremo. Sarà specialmente accetto à S.D.M. il sovvenimento de' Poveri; essendo ben noto, quanti, e quali siano in questa Città; l'insegnò S. Gregorio: (c) *Illud jejunium Deus approbat, si hoc, quod tibi subtraxeris, alteri largiaris: ut unde tua caro affligitur, inde egentis proximi caro reparetur*, E S. Leone: (d) *fiat refectio pauperis abstinentia jejunantis*.

Pena à chi non chiude le botteghe nel tempo della Predica.

11 Gli Artisti, nel tempo della Predica, almeno della Cathedrale, terranno chiuse le botteghe nel modo prescritto per i giorni festivi, sotto pena di cinque carlini.

---

a *Serm.* 64. *de temp. tom.* 10. b *Greg. hom.* 12. *in Evang.* c *Hom.* 16. *in Evang.* d *Serm.* 2. *de jejun.*

ni. E si raccordino, che in Ezechiele, eziandio(a) *Ossa arida* sono citate ad udire *Verbum Dei*: e che il guadagno spirituale, che si ritrae dalla parola di Dio, infinitamente prevale ad ogni altro temporale vantaggio.

12 Ed affinche questo nostro Editto sia noto à tutti, ordiniamo sotto pena di trè scudi à tutti i Parochi della Città, e Diocesi, che lo pubblichino trà la Messa Parocchiale la Domenica della Sessagesima, e rispettivamente la prima Domenica di quaresima: Si tenga affisso sù le Porte delle Parocchiali per tutto il tẽpo Quaresimale; ed in tal modo habbia forza come à ciascheduno fosse personalmente intimato. Dato in Benevento nel consesso Sinodale, canonicamente ragunato à 24. di Agosto 1697.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIVESC.

P. Abbate Sarnelli Uditore, e Segretario del Sinodo.

EDIT-

a *Ezech.* 37.

EDITTO VIII.

INDITTIVO DELLA VISITA GENERALE

Citato nel Cap.XX. de Sancta Visitatione.

FR. VINCENZO MARIA
Dell'Ordine de'Predicatori, per Divina Misericordia, del Titolo di S.Sisto della S.R.C.Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

INTRODUZIONE §. I.

1 On conosce quanto grande sia l'utilità della S.Visita, chi non comprende il danno irreparabile, che provviene dal lungo intralasciasciamento della medesima. Questo evidentemēte appare da ciocchè registrò il Profeta Osea, *(a)* che volendo mostrare l'ira di Dio contra un Popolo, così disse: *Non visitabo super filias vestras, cum fuerint fornicatæ, & super uxores vestras cum fuerint adulteratæ*: perche non visitando Dio in questa vita le colpe, le riserba à i sempiterni gastighi, ma per lo contrario, purche visiti, ancorche sdegnato, termina la visita nelle celesti consolazioni, così ne testifica lo stesso Profeta: *(b) visitabo super eam dies Baalim, quibus accendebat incensum, & ornabatur inaure sua, & monili suo & ibat post amatores suos, & mei obliviscebatur, dicit Dominus*: Chi non crederebbe, che dalla visita di tante iniquità, ne dovesse nascere un decreto; che s'aprisse la terra, ed ingojasse gl'iniqui, ma à tutto il contrario; perche immediatamente, soggiunge: *propter hoc ecce ego lactabo eam, & ducam eam in solitudinem, & loquar ad cor ejus.*

Introduzione.

Visita di Dio e sua utilità.

2 Però chi dice Visita, arreca nuova di cosa amorevole, di cosa di giovamento, e di salute; non potendo, nè dovendo esser dissimile da quella di Dio la visita dell'Arcivescovo, che di lui è ministro; che se bene spaventa:

Visita dell'Arcivescovo e sua utilità.

D d quel

a *cap.4.* b *cap.2.*

(a) quel *visitabo in virga iniquitates, & in verberibus peccata*, cō tutto ciò essendo la visita dell'Arcivescovo, visita di Padre, ne siegue *misericordiam meam non dispergam ab eo*. Tempo adunque accettabile, e tempo di salute, è la Visita, e perciò procuri ciascuno di auvalersene, acciochè à niuno avuenga quello sterminio, minacciato dal Redentore à Gerosolima, (b) *eo quod non cognoverit tempus visitationis suæ*.

Intimazione della S. Visita. §. II.

1 PEr tanto, havēdo noi determinato col favore della divina grazia di dar principio alla S. Visita *Locale, Reale, e Personale* di questa nostra Città, ed ampissima Diocesi, non solamente in virtù dell'autorità ordinaria, mà anche come delegato dalla S. Sede Apostolica, visitaremo la Metropolitana, le Collegiate, le Parocchiali, le Cappelle, gli Oratori pubblici, e privati, gli Spedali, e Confraternite, adunanze, Congregazioni, Monti di pietà, Monti de' poveri, Monti de' Morti, Monti frumentarii, ed altri qualsivoglia luoghi pii, Monasteri di Monache, Conventi soppressi, Chiese de' Regolari, nelle quali si esercita la cura delle Anime in quelle cose, che appartengono all'amministrazione de' Sagramenti, ed anche i Conventi, Grancie, Case, Ospizi di Regolari mendicanti, e non mendicanti, secondo la Costituzione d'Innocentio X. di fel. mem. e delle dichiarazioni Apostoliche, ed ogn'altra Chiesa, e luogo pio esente, che in virtù d'autorità delegata, si possono, e debbono da noi visitare; però la notifichiamo, ed intimiamo à Capitoli della nostra Metropolitana, delle Collegiate, ò Recettizie; e delle altre di qualsivoglia titolo, alle Dignità, à' Canonici, à Mansionarii, Beneficiati, Cappellani, Rettori, ed altri, che ottengono Titoli, Priorati, Rettorie, Benefici di qualsivoglia sorte, ò siano di residenza, ò semplici, à Parochi, ed altri Curatori d'anime, agl'Amministratori del nostro seminario, alle Badesse, ad altre Superiori di Monache, e di Cōservatori di donne, a' Superiori de' sopra mentovati Conventi, Monasteri, Chiese, Case, Spedali, Confraternite, Congregazioni, adunāze, ed ogni altro, che habbia cura, ed amministratione di qualsivoglia luogo pio alla nostra visita, ò per ragion ordinaria, ò delegata soggetti, acciocchè ogn'uno per quello, che gli spetta si trovi apparecchiato per adempiere le parti della sua obbligazione.

Preparazione alla S. Visita. §. III.

1 ED acciocchè una così santa, ed importante funzione, che risguarda principalmente la riforma de' costumi, e la conservazione del patrimonio di Christo, sia dal medesimo guidata, e diretta à suo maggior servigio, ed al profitto spirituale, e tēporale di questa nostra

---

a *psal.* 88. b *Luc.* 19.

ſtra Dioceſi, eſortiamo tutti con ogni affetto ad impetrarne con ferventi orazioni il divino ajuto. Comandiamo però à ciaſcun Paroco, così della Città, come di tutta la Dioceſi, che doppo la notificazione di queſto Editto, faccia fare Pubbliche orazioni avanti il SS. Sacramento (*quo prævio* eran uſi i noſtri Predeceſſori la loro Dioceſi viſitare) eſponēdo anche, s'è poſſibile, le Quarantore, con qualche proceſſione parimente prima del noſtro arrivo.

Orazioni pubbliche, Spoſizioni SS., e proceſſioni prima della S. Viſita.

2 Oltre à ciò ne' giorni feſtivi frà le ſollennità delle Meſſe, ammoniſca il popolo della proſſima Viſita, ſpiegandogli della medeſima le cagioni, e gli effetti, ed iſtruendolo delle obbligazioni della ſua parte, e particolarmente à rivelare quelle coſe, che appartengono alla riforma de' coſtumi, promettendo Noi con parola Sacerdotale, ogni più eſatta ſegretezza, ed ogni più ſtretto ſuggello di religioſo ſilenzio, tanto a' Parochi, alli quali ſpetta *ex officio*, quanto à qualſiſia Eccleſiaſtico, ò altra perſona zelante, li quali vogliano ſinceramente ò à voce, ò per mezzo di lettere (mà non cieche, nè ſotto nomi finti, ò ſuppoſti) mà benſì ſottoſcritte, e ben ſuggellate, darci le notizie intorno alla materia de' coſtumi ſudetti.

S' iſtruiſca il popolo intorno alla Viſita.

Revelazioni intorno à' coſtumi, come ſi debbano fare.

Si promette rigoroſo ſilenzio.

3 Ogni Arciprete, Paroco, ò Curatore d'anime eſorti il popolo à confeſſarſi, e prepararſi à ricevere la SS. Eucariſtia, che Noi ſteſſi miniſtreremo generalmente in ciaſcuna Parocchia nel tempo della S. Viſita, acciocchè poſſano guadagnare il beneficio dell' Indulgenza Plenaria, conceduta per la prima S. Viſita dal noſtro SS. Padre Innocentio XI. à tutti i fedeli dell'uno, e dell'altro ſeſſo, che pentiti, cōfeſſati, e communicati viſiteranno ciaſcuna delle Chieſe più inſigni nel tempo della S. Viſita, e quivi pregheranno Dio per la pace, e concordia frà Principi Chriſtiani, per l'eſtirpazione dell'ereſie, e per l'eſaltazione della S. Madre Chieſa Cattolica, Apoſtolica, Romana.

Apparecchio per la communion generale, e per conſeguire l' Indulgenza plenaria.

4 E per agevolare le Confeſſioni, acciocche i penitenti ſiano interamente ſodisfatti, ne' luoghi, dove non ſono Conventi de' Regolari, e dove non è altro Cōfeſſore, che il Paroco, queſti ne dia l'awiſo, perciocche condurremo dalla Città, ò altronde altro Confeſſoro, ò più d'uno, ſecondo il biſogno.

Ne' luoghi dove è un ſolo Confeſſore ſe ne condurranno degli altri.

Si suonino le Cãpane antecedentemente.

5 Facciano allo spesso suonar le Campane della Parocchiale, e specialmente il giorno precedente al nostro arrivo; acciocche si ecciti il popolo à così santa funzione.

Apparecchio delle cose cõsagrande.

6 Ogni Sacrista, ò altri, cui spetta prepari, se vi sono cose da consagrare, ò da benedire, cioè calici, corporali, tabernacoli, Croci, Imagini, vasi, vestimenta, ed altri parimenti Ecclesiastici: Chiese, Altari, Cimiterii, Campane, e simili.

Chiese Cattedrali, Conventuali, e Parocchiali debbono consagrarsi.

Ogni Altar maggiore di ciascuna Parocchiale de' consagrarsi.

Ragione, per scui debbono essere consagrate le Chiese.

7 In quanto alla consagrazione delle Chiese notifichiamo, doversi consagrare tutte le Chiese Cattedrali, Collegiate, e Parocchiali almeno, siccome fù stabilito nel Concilio di Londra cap. 1. col seguente decreto: (a) *Statuimus, & statuendo præcipimus, ut omnes Ecclesiæ Cathedrales, Conventuales, & Parochiales, quæ perfectis parietibus sunt constructæ, infra biennium per Diœcesanos Episcopos, ad quos pertinet, vel eorum auctoritate per alios consecrentur: sicque infra simile tempus fiat de cætero construendis. Et ne tam salubre statutum transeat in contemptum, si loca hujusmodi non fuerint intra bienniũ à perfectionis tempore dedicata, à Missarum solemniis usque ad consecrationem manere statuimus interdicta, nisi aliqua rationabili causa excusentur.* Ed il Santo Cardinale Arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, così determina: (b) *Ecclesiæ saltèm Parochiales non consecratæ infra annum in Civitate: per Diœcesim verò infrà biennium omninò consecrentur: Item Parochialium Ecclesiarum majora altaria, quæ consecrata non sunt, quamprimùm poterunt.* E ciò con molta ragione, soggiugne il sudetto Cõcilio di Londra; perciocchè, se con tanta solennità fù dedicato il Tempio di Salomone, in cui *tantùm offerebantur hostiæ animalium mortuorum.* Quanto maggiormẽte deve essere consagrata, e con solẽne rito dedicata ogni Chiesa, in cui *Cœlestis hostia viva, & vera, ipse scilicet unigenitus Dei filius in altari offertur pro nobis, manibus Sacerdotis.*

Si esponga la supellettile propria. Si vieta imprestarsene altra sotto pena della sospesione à divinis ipso facto.

8 Faccian trovare esposta nella Sagrestia tutta la sagra supellettile, oltre à quella, che dourà ritrovarsi attualmente in ciascuno altare: ed ogni cosa ordinatamẽte;

a *ann. 1237. sub Greg. IX. coacto ab Othone Cardinali S. Sedis Legato.* b *Conc. Prov. Med. IV tit. de Ecc. & Alt. consec.*

te, Vasi sagri, e non sagri, supellettile d'ogni sorte, con farci di tutto trovar pronto l'Inventario. Proibendo, sotto pena di sospensione à Divinis ipso facto, il farci trovare esposta cosa, che non sia propria della stessa Chiesa.

9 Si studiino, che i cresimandi siano bene istruiti, giusta la Istruzione, che si è mandata attorno stampata: e s'insegni anche a'novelli comunicandi, ciocche debban fare, che cosa sia, e come si de'ricevere la SS. Eucaristia, siccome nella medesima Istruzione.

S'istruiscano i cresimandi ed i novelli comunicandi.

10 Si apparecchi nella Chiesa il luogo, dove si haurà d'amministrare il Sagramento della Cresima, fermando d'intorno i banchi in modo, che non nasca confusione; si tenga pronta la bambagia netta per astergere il sagro Crisma, dopò conferito il Sagramento, insieme con un vaso da riporvi la medesima bambagia adoperata. In oltre siano pronte due mappe, ò asciugatoi di tela con un vaso di acqua, per lavare, e pulire le fronti de'Cresimati.

Apparecchio del luogo, e delle cose appartenenti alla Cresima.

11 Apparecchi l'ostie, e le particole, mappe, e vasi, per la Santa Comunione generale.

Eziandio delle cose appartenenti alla S. Comunione.

Delle cose appartenenti alla stessa S. Visita. §. IV.

1 PErche la S. Visita è di tre sorti, cioè *Locale*, *Reale*, e *Personale*; Gli Arcipreti Parochi, Rettori, ed Amministratori di Chiese, Cappelle, e luoghi pii, douranno haver pronte le notizie, che soggiugneremo.

3 Avvertendo, che douranno essere scritte con buon carattere, e con tutta distinzione, e total ordine in fogli distinti, scrivendosi nella fronte di essi titoli, che si esprimeranno, e siano sottoscritti dal Rettore, ò da altri, che gli presenteranno, e debbono presentargli cuciti insieme in forma di libri, acciocchè se ne possa far volumi.

Della Visita Locale. §. V.

1 LE notizie, per la Visita Locale, debbono comprēdere i luoghi, e le persone, che sono in detti luoghi, e che saran poi visitate personalmente, come nel seguente Catalogo.

2 *Catalogo delle cose, che daurà presentare a Noi ciascun Paroco nel primo Atto della Santa Visita in fogli interi, uniformi, e colle materie divise, che habbiano le loro rubbriche in principio.*

La Collettiva.

I. Delle famiglie.

II. Dell-

II. Delle Anime.
III. Delle Anime di comunione.
IV. De'Cresimandi da 7.anni in sù, *distesamite co'nomi, e cognomi.*
V. De'Sacerdoti.
VI. De'Confessori Secolari, ò Regolari.
VII. De'Diaconi.
VIII. De'Soddiaconi.
IX. De'Cherici: *tutti messi distesamente co'nomi, e cognomi, e servata l'anzianità dell'ordine, ed anche colla dovuta precedenza trà Cherici, facendo precedere gli Acoliti agli Esorcisti, questi a'Lettori, i Lettori agli Ostiarii, gli Ostiarii a'Tonsurati.*
X. De' Religiosi, e delle Religiose claustrali. *In collettiva, colla espressione dell'ordine, che professano.*
XI. Di tutte le Chiese, Cappelle, ed Oratorii, anche de'Regolari, anche dimestici, e delle vie, *co'loro titoli, e Rettori, che le governano, e ciò distesamente.*
XII. Delle Chiese non consagrate.) *nominatamente.*
XIII. Delle Campane non benedette.)
XIV. De'Monasteri, e Conventi de'Regolari, e delle Monache *nominatamente.*
XV. De'Benefici, e de'Beneficiati, *co'nomi, e cognomi.*
XVI. De'Conventi soppressi, *nominatamente.*
XVII. Delle Confraternite, ò Congregazioni.
XVIII. Degli Spedali.
XIX. De'Monti di pietà, ò d'altri luoghi pii. *E di ciascuno de'sudetti trè numeri* XVII.XVIII.XIX. *si esprima nome, e cognome degli Ufiziali, sotto qualsivoglia nome si appellino o di Priori, ò di Maestri, ò di Economi, ò di amministratori, e da che tempo han principiato l'ufizio, e quando terminano.*
XX. De'sospetti (se vi sono) di eresia, di chi legge, ò tiene libri proibiti, de'bestemmiatori, de'malefici, ò altri dediti à simili enormità spettanti al S.Ufizio, *nominatamente.*
XXI. Degli scomunicati, sospesi, ò interdetti, *nominatamente, e da che tempo, e per qual cagione.*
XXII. Di quelli, che non si sono comunicati nella Pasqua prossima, *nominatamente.*
XXIII. De'trasgressori habituali delle feste: de'pubblici usurari: e d'altri in qualunque modo pubblici scandalosi, *nominatamente.*
XXIV. De'concubinari, adulteri, ò de' conjugati, che non coabitano, *nominatamente.*
XXV. De'Maestri di scuola.

XXVI.

XXVI. De'Medici,e Cirugici.
XXVII. Delle Ostetrici.
XXVIII. De'Notai.
XXIX. De'Librari.
XXX. De'Pittori,e Scultori,e d'altre persone simili,delle quali spetta all'Arcivescovo la cognizione:*di tutti nominatamente.*

Della Visita Reale. §. *VI.*

1 LA Visita Reale risguarda l'entrate,i pesi, le sodisfazioni,ed altre cose de'luoghi pii,e delle Chiese;onde i Parochi, Rettori delle Chiese, Benefici, Cappelle, Confraternite, Spedali, Monti di Pietà, e d'altri luoghi pii,rispettivamente presenteranno à Noi il seguente Catalogo.

I. Per prima presentino i decreti della passata visita.
II. L'Inventario delle Sagre Reliquie,colle loro approvazioni.

2 *Di ciascuna Chiesa, ed Altari notino in fogli à parte le seguenti cinque notizie.*

I. La dote,con cui si mantiene.
II. Il padrone,e per qual titolo.
III. La Tabella delle Messe,colla dote delle medesime,e loro sodisfazione.
IV. Beneficio.
V. Indulgenze.*si esprimano distintamente.*

3 In altri fogli sia l'Inventario di tutta la supellettile sagra di ciaschedun'altare,e della Sagrestia.

4 In altri fogli scrivano i privilegi, ragioni di quella Chiesa,statuti particolari(se vi sono) costumanza di recitar divini uffizi, ò altre tre cose simiglianti.

5 Se sono Confraternite, Monti di Pietà, fabbriche di Chiese, e simili, presenteranno in fogli divisi le seguēti otto notizie rispettivamente.

I. La loro istituzione.
II. Fondazione.
III. Aggregazione ad Arciconfraternità di Roma.
IV. Privilegi.
V. Regole.
VI. Esercizi.
VII. Il catalogo de'fratelli.
VIII. Conti dell'amministrazione.

6 In altri fogli registrino tutti i beni stabili, decime, obblazioni, ed altre qualunque rendite colla loro collettiva intiera nel fine. Così ancora i pesi annessi,colle attestazioni delle soddisfazioni.

7 In

7 In altri fogli notino, se vi sono beni usurpati, pretensioni sopra beni non posseduti, legati à beneficio di essa Chiesa, dalle parti non sodisfatti.

Della Visita Personale. §. *VII*.

1 LA Visita Personale risguarda le persone, così Ecclesiastiche, come secolari, quelle però, che habbiamo accennate nel §. *V*. cioè Maestri di scuola, Medici, Cirugici, Ostetrici, Notai, Librari, ed altri, ivi enumerati.

2 Ciascuno però del Clero dee presentare ciocchè registrasi nel seguente catalogo.

I. Le bolle degli ordini.
II. Le bolle de' benefici.
III. Le patenti per confessare.
IV. La facoltà di predicare.
V. Catalogo delle Messe, che de' celebrare in luogo determinato.
VI. Breviario, e Calendario.
VII. Catalogo de' libri, che hà.
VIII. Inventario del patrimonio, che possiede.

3 Da Parochi, oltre alle cose sudette, si debbono presentare.

IX. Il Rituale, il Cathechismo, il Corsetti, la Dottrina del Cardinal Bellarmino, la grande, e la piccola.
X. Il libro degli Editti, e del Sinodo.
XI. I cinqe libri Parocchiali, ed il libro della sodisfazione delle Messe.

Pena a' trascurati nel dare le richieste notizie.

4 Se le notizie, contenute ne' §§. *V*. *VI*. *VII*. così descritte, com'è detto, non saranno pronte, Noi ci tratteremo ne' luoghi tanto, che le dette notizie sian date, mà à spesa de' negligenti, che soggiaceranno alla pena di pagar la procurazione di que' giorni medesimi, ed altre ancora à nostro arbitrio.

Conchiusione dell' Editto, §. *VIII*.

Pena agl' interessati assenti.

1 ORdiniamo à tutti gl' interessati, sotto pena di dieci scudi, che nell' Atto della S. Visita si trovino sempre presenti, per darci presenzialmente cötezza delle cose dimandate, e che occorrerà dimandare.

Pena a' Cherici assenti.

2 In oltre tutti gli Ecclesiastici à Noi soggetti, sotto pena di venti scudi si trovino presenti nell' atto della obbedienza, e della Visita Personale; ed à quest' oggetto dichiaramo annullate tutte le licenze di assenza. Che se alcu-

alcuno haverà leggittima cagione di stare assente, la faccia à Noi rappresentare, che conosciutane la sussistenza, in iscritto l'approveremo.

3 Finalmente raccordiamo esser caso a Noi riservato, cui è annessa la scomunica, l'occupare, il trattenere, ò nō rivelare qualsivoglia sorte di libri, ò scritture appartenenti à Chiese, ed à luoghi pii. Onde avuerta ciascuno di presentarle à Noi nell'atto della S. Visita, ò rivelarne i detentori rispettivamente, acciocchè il Patrimonio di Cristo si ristori: ed il Cristiano non si provochi addosso l'ira di Dio colla scomunica.

Scomunica à chi non dà ò non rivel. le scrittur appartenenti à Chiese.

4 E perche non sia chi possa allegare scusa d'ignoranza nella pronta esecuzione di questo nostro Editto, i Parochi, e Rettori delle Chiese il pubblichino frà la solennità delle Messe la Domenica, che precederà il giorno della S. Visita, ed in tal modo habbia forza, e vigore, come se à ciascuno fosse stato personalmente intimato, notificato, e presentato. Dato in Benevento dal nostro Arciepiscopio à 2. di Luglio 1686. e confermato, e di nuovo pubblicato nel consesso Sinodale, canonicamente ragunato à 24. di Agosto 1687.

Publicazio ne del prese te Editto.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIVESC.

P. Abbate Sarnelli Uditore, e Segretario del Sinodo.

EDITTO IX.

PER LA CRESIMA

Da publicarsi la Domenica antecedente il giorno, che sarà stabilito per la sagra funzione.

Citato nel Cap. IV. de Confirmationis Sacramento. pag. 5.

F. R. VINCENZO MARIA
Dell'Ordine de'Predicatori, per misericordia Divina del titolo di S. Sisto della S. R. C. Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

Introduzione.

IL Sagramento della Cresima è stato dal Signor Nostro Giesù Christo istituito, acciocchè coloro, i quali per lo Battesimo si son fatti Cristiani (come che, ancora deboli nello spiritual cimento, non possono virilmente combattere) col Sagramento della Cresima, col quale lo Spirito Santo s'infonde ne'cuori de'fedeli, ricevano tanta virtù (se non vi è altro che ne impedisca gli effetti) che contra tutti gl'impeti della carne, del mondo e del demonio fatti più forti, colla robustezza di nuova forza cominciano ad essere valorosi Soldati di Cristo. Così gli Apostoli, (*a*) che prima erano deboli, e timidi, e si stavano nel Cenacolo racchiusi, ricevuto c'hebbero lo Spirito Santo, nel dì della Pentecoste, divennero huomini forti, e costanti, e pronti ad ogni combattimento per cõfessione, e propagazion della Fede. Però questo Sacramento Confermazione si appella; le cui virtù spiegando S. Ambrogio à Confermati, (*b*) *Repete*. disse, *quia recepisti signaculum spiritale, spiritum sapientiæ. & intellectus, Spiritum Consilii, atque virtutis; Spiritum cognitionis, & pietatis: Spiritum sancti timoris: & serva quod accepisti. Signavit te Deus Pater, confirmavit te Christus Dominus & dedit pignus Spiritus in corde tuo*. Noi per tanto anziosi di provuedere alla salvezza delle Anime, à noi cõmesse, abbiamo stabilito di amministrare questo Sagramen-

a *Actor. 2.* b *Apud S. Carolum Act. Eccl. Med. par. IV,*

mento in ciascuna Parocchia di questa Città, e Diocesi ne'giorni, che con biglietto à parte à ciascun Paroco significaremo. (a) *Et ne in vacuam gratia Dei recipiatur* diamo gli avvertimenti, che seguono.

Gli Arcipreti, Parochi, ò Rettori delle Chiese, tengano pronto, per presentarcelo ad ogni nostra richiesta, il Catalogo, già da Noi ordinato nell'ottavo nostro Editto, in cui siano distesamente descritti i nomi, e cognomi de'Cresimandi da sette anni in sù (poiche regolarmente non confermaremo i minori d'età) esistenti nella sua Parocchia; avvertendo, che in conto alcuno non cresimaremo in una quei d'una altra Parocchia.

Catalogo d[e'] Cresimand[i].

Quei d'un[a] Parocchia [non] saranno cr[e]simati in u[n']altra.

2 I medesimi Arcipreti, Parochi, e Rettori, la prima Domenica antecedente la sagra funzione: ò più prima, conforme il bisogno dell'istruzzione richiegga; notifichino à suoi Parocchiani *inter Missarũ solemnia* questo nostro Editto: spieghino agli stessi la dignità, la forza, ed i buoni effetti di questo sagramento, ed eziandio i significati delle Sagre Cerimonie, che si praticano nel conferirsi, valendosi specialmente del Catechismo Romano part.2.cap.3. E finalmente intimino, che tanto i Cresimandi, quanto i futuri Padrini, ne'giorni, ch'eglino prescriveranno, convengano nella Chiesa Parocchiale, per essere più particolarmente instrutti, e per indagare rispettivamente da loro, se hanno i requisiti necessarii, e convenienti.

Ciocchè de[b]bono fare [i] Parochi a[n]tecedentem[en]te alla cre[si]ma.

3 Posto che taluno de' Cresimandi sia trattenuto in letto da qualche infermità, anderanno spesso à visitarlo, ed istruirlo, acciocchè istrutto, s'egli à suo tempo è sano, venga à ricevere, se ancora infermo, possiamo Noi andare à cõferirgli lo spirituale sussidio di questo Sagramẽto.

Instruzio[ne] per gli Cre[si]mãdi inf[er]mi.

4 E perche il Rituale Romano vieta d'imporre nel Battesimo nomi ridicoli, favolosi, ò de'falsi Dei degl'empii Gentili; dovendo regolarmẽte essere di qualche Santo, mẽtovato nel Martirologio Romano; è permesso nell'atto della Cresima di mutarsi in tal caso il nome. Per tãto il Paroco, ritrovando ne'Cresimandi sì fatti nomi, gli persuada à mutarsegli.

Cui conv[ien] mutarsi Nome ne[lla] Cresima.

5 Chi una volta è stato cresimato, non può senza sagrile-

a 2.*Corinth*.6.1.

Reiterare la Cresima è sagrilegio.

grilegio di nuovo cresimarsi; ed in caso di dubbiezza, se sia,ò nò cresimato,il Paroco conferisca il fatto con Noi, per darvi l'opportuno prouvedimento.

Ciocchè debbono sapere i Cresimandi.

6 Tanto il Cresimādo,quanto il Padrino, e più questi,che quegli,douranno sapere i principali Articoli della nostra S.Fede,ed almeno il Pater,l'Ave il Credo,i dieci Comandamenti, i Sagramenti della Chiesa, e sopra tutto espressamente i Sagrosanti Misteri della Santissima Trinità,e della Incarnazione, ed oltre à ciò quāto è prescritto nel libretto, stampato à parte; ed intorno ad essi saranno esaminati da'Parochi,e Rettori;quei che non gli sanno, saranno bene istrutti, e doppo ammessi; quei che non hanno capacità bastevole,saranno esclusi per questa prima volta,e si prescriverà loro più lungo termine,acciocchè cō prolissa istruzzione si superi la loro incapacità,e si rēdano pur vna volta abili alla recezzione di questo Sagramēto. Elasso poi il termine;saranno cōdotti dal Paroco ad altro luogo, dove Noi l'amministraremo di nuovo per questi tali.

Pratica da tenersi cō gl' incapaci.

Cresimādi di età provetta sian confessi, e comunicati.

7 Debbono coloro, che hanno l'uso della ragione presentarsi al Sagramento della Cresima cōfessi,e comunicati rispettivamēte; e per agevolare la confessione(bisognando) facciano i Parochi, e Rettori, che nel tempo della Cresima stia un Confessoro almeno esposto di continuo al confessionale.

Cresimandi sian digiuni.

8 Sarà eziandio convenientissimo, che i Cresimandi si presentino digiuni,e perciò la funzione daNoi regolarmente, si farà la mattina, conforme la pratica di San Carlo Cardinale Arcivescovo.

Modestia negli abiti de' Cresimandi.

9 Tutti li Cresimandi tanto maschi,quanto femine si presentino à questo Sagramento in abito modesto, più proprio della Cristiana pietà, e col capo lavato, e mondo,e co'capelli remoti dalla fronte.

Chi non dee accostarsi alla Cresima.

10 Niuno scomunicato,ò interdetto,ò pubblico peccatore può essere cresimato, nè meno tenere altri alla Cresima.

Chi nō debba esser Padrino.

11 Non può fare l'ufizio di Padrino il Padre, la Madre, il Patrigno, la Matrigna, il Fratello, e la Sorella, e molto meno ilMarito alla Moglie,ò questa à quello: è lecito però agli altri Parenti.

Osservazioni circa i Padrini.

12 Il Padrino, che fù del Battesimo, non deve esserlo per la Cresima.

13 Chi

13 Chi nõ è cresimato non può tenere altri alla Cresima.

14 Habbia ciaschedun Cresimando il suo Padrino; il Maschio un'Huomo, e la Femina una Donna.

Età de' Padrini.

15 Siano i Padrini non minori dell' età d' anni sedici regolarmente; sempre però di maggior età del Cresimãdo; mentre, che il carico loro è d'istruire i Cresimati nelle cose della Fede, e dello Spirito, e con buoni documenti drizzarle nella via delle virtù Cristiane.

Quanti ne può tenere alla Cresima, e come.

16 Niuno tenga alla Cresima nel medesimo giorno più di due, ò trè Persone.

17 Il Cresimãdo sarà sostenuto dal Padrino col braccio destro, e se fosse grande in maniera, che non potesse commodamente esser così retto, basterà, ch'egli tenga il suo piede destro sopra il piede destro del Padrino.

Affinità spirituale, che si cõtrae nella Cresima.

18 Per cagione di questo Sacramento si contrae parẽtela d'affinità spirituale tra'l Confermante, e'l Confermato, tra'l Padre, e la Madre del Confermato, trà quegli, che tiene, ed il tenuto, tra'l Padre, e la Madre del tenuto. Quest'affinità impedisce il matrimonio da contraersi, ed il contratto doppo ne viene anullato, non vi essendo intervenuta la dispensa Apostolica.

Disposizione del luogo sagro per la Cresima, e de' Cresimãdi.

19 Il luogo sagro, dove si amministrerà questo Sagramento, sia disposto in tal guisa, che i maschi possano cresimarsi distintamente dalle femine. Ed, acciocchè si tolga via la confusione, ed i tumulti, che con molta indecenza sogliono auvenire in simili funzioni: ciaschedun Paroco destini alcuni Sacerdoti più maturi, il peso de' quali sia fare, che i Cresimandi ordinatamente si accostino, e ricevano questo Sagramento; ed accompagnare i medesimi doppo cresimati à qualche Cappella, ò luogo più à proposito (servata la stessa divisione del sesso) dove dimerino in orazione; e non permettano, che alcuno si parta dalla Chiesa infinattanto, che non sian lasciati loro alcuni spirituali documenti, e che non si sia data à tutti la Pontefical benedizione.

Benda de' Cresimandi, e suo uso.

20 I Cresimati non doveranno levarsi la Benda colla quale si sarà legata loro la fronte, infinattãto, che la stessa fronte non sia bene asciutta; ed allora, levãdosela, brucino la Benda medesima; e per riverenza si astengano ancor qualche giorno da lavarsi la fronte.

21 Sa-

Avvertimento a' Cresimati.

21 Sarà molto proprio della Cristiana pietà, che i Cresimati nel giorno anniversario di questo Sagramento ricevuto, s'impieghino specialmente in divoti esercizii, confessarsi, e communicarsi, ed à tale effetto, oltre l'avvertimento, che Noi lasciaremo, sarà peso de'Parochi indurre i suoi Parochiani à fare, che notino in qualche libricciuolo tal giornata.

22 Gli Arcipreti, Parochi, e Rettori accertati, che così i Cresimandi, come i Padrini siano nelle sudette cose bene istrutti, ed abbiano rispettivamente gli scritti Requisiti, consegneranno al Cresimando una schedula, che regolarmente sarà del segnente tenore:

Forma della schedula da farsi da' Parochi, e Rettori a' Cresimandi.

N, N. di età d'anni... figliuolo, ò figliuola di N. N. ed N. N. Consorti della Parocchia N. della Diocesi N. dimãda di esser Cresimato. Il Padrino sarà N. N. della Parocchia N. Hanno i Requisiti, &c. in fede, &c. à dì.... del mese.... anno....

Io N. N. Arciprete, ò Paroco, ò Rettore di N. N.

Questa schedola nell'atto della Cresima, sarà de'Cresimandi presentata ad un Sacerdote, che di nostro ordine assisterà alla fūzione, e la medesima à Noi servirà per autētica attestazione de'loro requisiti. Vada però ben cautelato il Paroco nel farla; poiche non tralasciaremo Noi di fare à'Cresimandi qualche dimanda intorno alle cose della S. Fede, e precisamente intorno a' due Sagrosanti Misteri, della Santissima Trinità, e dell'Incarnazione. Ed egli se haverà mancato, pagherà la pena dell'altrui ignoranza; e però starà assistente alla Sagra Funzione.

Avvertimenti a' Parochi.

Catalogo da farsi di que' Cresimandi, che non verranno ad essere istrut.

23 Di coloro, li quali à titolo d'ignoranza non haveranno havuta la schedula, e di quelli eziandio, che nõ sarãno venuti ne'giorni prescritti, per essere istrutti, come sopra, ne faccia l'Arciprete, Paroco, ò Rettore il Catalogo da presẽtare à Noi, affinche possiamo appigliarci agli espedienti più proprii. E sappiano i Padri, e le Madri, ò Tutori, overo Padroni (se i Cresimandi stãno à servigio) che se averanno eglino difettato in materia così importante, con non mandare i loro Cresimandi alla Chiesa ne'giorni prefissi, soggiacerãno à quella pena, anche spirituale, che stimaremo più dovevole, senza alcun rispetto humano.

24 Fat-

24 Fatta la Cresima frà lo spazio di trè giorni al più scriva l'Arciprete,Paroco,ò Rettore nel secōdo libro Parocchiale tutti i Cresimati nella forma seguente.

A di .... Mese .... Anno ....

L'Eminentissimo Signor Cardinale Fr.Vincenzo Maria Orsini dell'Ordine de'Predicatori, nostro Arcivescovo ministrò solennemēte il Sagramento della Cresima nellaChiesa N.della Città,ò Terra N.furono Cresimati li seguenti.

Formola per registrare nel secondo libro i Cresimati.

N.N.d'età d'anni ....figliuolo, ò figliuola di N.N. Cōsorti,(e se il Cresimato sarà maritato, si aggiunga Marito di N.N.e così della Donna.) *Fù Compadre N.N. figliuolo, ò Commadre N.N. figliuola di N.N. della Parocchia N.della Città,ò Terra N.*

I maschi si scriveranno in un foglio,e le femine in un altro separato,mà dello stesso libro: E per maggior facilità di trovare i Cresimati, quando sia necessario, ordiniamo, che si scrivano per ordine dell'Abecedario, cioè prima chi hà il nome,che comincia da,A,poi quelli, che cominciano da, B, e così seguitare. Nel di più i Parochi medesimi si raccordino di esser ministri dello Dio degli eserciti, e che con questo Sagramento si tratta d'arrollare Soldati alla milizia di Sua Divina Maestà.

Dato in Benevento nel Consesso Sinodale canonicamente ragunato à 24.di Agosto 1687.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIV.

P.Abbate Sarnelli Uditore,e Segretario del Sinodo.

TABELLA

DE' CASI

RISERVATI AL SOMMO PONTEFICE ROMANO NELLA BOLLA, DETTA IN CÆNA DOMINI.

Citata nel Cap. VI. de Pœnitentiæ Sacramento.

Che ogni Paroco dourà leggere al Popolo ogni Giovedì-Santo, dopò, che haurà riposto i sagrosanti misteri nel Sepolcro.

1 Si scomunicano, ed anatematizzano gli Eretici di qualunque setta i fautori degli stessi, que'che leggono, tengono, ò stampano i libri de'medesimi, e gli Scismatici.

2 Que'che appellano dal Sommo Pontefice al futuro Concilio, ed i loro fautori.

3 I Corsari, ed i loro ricettatori, e fautori.

4 Que'che rubbano beni di qualsivoglia sorte de'Cristiani, che han patito naufragio, anche se i medesimi beni si fossero trovati ne' lidi.

5 Que'che impongono nuovi pedagi, e gabelle, ò pure che le accrescono.

6 Que'che falsicano lettere Apostoliche, ò suppliche, segnate da chiunque ne hà l'autorità; e que'che falsamente pubblicano lettere Apostoliche.

7 Que'che portano Arme, ed altre cose idonee all'uso della guerra, à Turchi, e ad altri nemici del nome Cristiano, e que'che partecipano a'medesimi cose appartenenti alla Cristiana Republica in danno de'Cristiani.

8 Que'che impediscono coloro, che portano à Roma vittuaglie, ed altre cose necessarie.

9 Que'che coll'opera loro, ò d'altri offendono coloro, che vengono alla Sede Apostolica, ò ritornano dalla medesima; e que'che senza giurisdizione travaglian coloro, che dimorano in Curia

10 Que'che offendono gli andanti à Roma, ed i pellegrini, anche cōmoranti in Roma, ò che quindi ritornino.

11 Que'che offendono i Cardinali della S. Romana Chiesa, ad altri Prelati.

12 Que'che per se, ò per altri offendono coloro, che ricorrono alla Romana Curia, per gli loro negozii.

13 Que'

13 Que' che appellano dal gravame, ò dalla futura esecuzione delle lettere Apostoliche alla laica potestà.

14 Que'che impediscono l'esecuzione delle lettere Apostoliche, ò d'altre spedizioni, e que' che proibiscono l'andare à Roma ad impetrar grazie.

15 I Giudici secolari, che traggono le persone Ecclesiastiche a'suoi laici tribunali; que'che tolgono la libertà Ecclesiastica, ò la perturbano in qualche cosa.

16 Que'che impediscono i Prelati, che non si servano della loro giurisdizione, e que'che sfuggendo i giudicii loro, e de'loro delegati ricorrono alla Curia secolare, ò decretano contra quelli, e coloro che à tali cose prestano ajuto.

17 Que'che usurpano le giuridizioni della Sede Apostolica, e di qualsivoglia Chiesa, ò che ne sequestrano i frutti.

18 Que'che impongono decime, ed altri pesi alle persone Ecclesiastiche, alle Chiese, a'Monasteri, ò a'frutti de'medesimi.

19 I Giudici secolari, che s'interpongono nelle cause capitali, ò criminali, contra le persone Ecclesiastiche.

20 Que'che occupano beni, ò terre della Chiesa Romana, e que'che usurpano le giuridizioni della medesima.

L'assoluzione de'sudetti casi è riservata al solo Pontefice, e que', che presumono di assolvergli sono scomunicati, Debbono havere questa tabella, tutti i Confessori Secolari, e Regolari.

ALTRI CASI

Riservati al Sommo Pontefice fuori della Bolla in Cœna Domini.

1 La violazione della clausura delle Monache à mal fine.

3 Que'che mettono violentemente le mani addosso à'Cherici.

3 La Simonia reale scientemente contratta.

4 La Confidenza Beneficiale.

5 Que'che provocano, e fanno duello.

6 La violazione della immunità Ecclesiastica intorno à que', che rifuggono alle Chiese.

DECRETO

Della Sagra Congregazione de' Riti intorno al Patrocinio di S. FILIPPO NERI per la Città di Benevento.

Citato nel Cap. IX. de veneratione Sanctorum. pag. 7.

BEneventana. Cum pro parte Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Fratris Vincentii Mariæ Cardinalis Ursini Archiepiscopi Civitatis Beneventi, illiusque Populi, & Cleri supplicatum sit, approbari, & confirmari electionem S. PHILIPPI NERII Confessoris in Comprotectorem, & Compatronum ejusdem Civitatis, Sac. Rituum Congregatio ad relationem Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Cardinalis de Lauræa, cognita causa de hujusmodi electione facta, servatis servandis, juxta dispositionem decreti super electione Sanctorum in Patronos de mandato felic. rec. Urbani VIII. editi die 23. Martii 1630. prædictam electionem approbavit, & confirmavit, & de dicto Sancto sic electo prærogativas omnes similibus Comprotectoribus competentes decrevit, ad formam, & tenorem Rubricarum Breviarii, & Missalis Romani, & Cõstitutionis præfati Urbani VIII. super observatione festorũ, sub die 13. Septembris 1642. emanatæ. Hac die 5. Octobris 1686.

Nicolaus Cardinalis Ludovisius. Locus Sigilli. *Bernardinus Casalius Sac. Rituum Congregationis Segretarii.* Gratis.

METODO

METODO

DA TENERSI NELLA CONGREGAZIONE DE' CASI

Citato nel Cap. IX. de Sacr. Rit. & Consc. Cas. Congreg.

FR. VINCENZO MARIA DELL' ORDINE
De'Predicatori, per Divina Misericordia del Titolo di S. Sisto della S. R. C. Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

1 CHi si raccorda, che Iddio per Osea disse à Sacerdoti del vecchio Testamento: (a) *quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne Sacerdotio fungaris mihi.* Rifletterà bene quanta scienza si richiegga nel Sacerdozio Evangelico: non dovendosi negare alla verità, quello, che richiedevasi all'ombra, ed agli enigmi: e maggiore scienza certamente richiedesi à quelli, che non hãno già ad offerire vittime di animali, mà l'immacolato Agnello di Dio, ed hanno à ministrare i Sagramenti che dal di lui aperto costato diramaronsi à beneficio dell' Universo. Per non essere adunque i Sacerdoti, come Ignoranti rigettati dall'Altare frequenteranno la Congregazione de'Casi, e de'Riti, la quale farassi nella maniera, che soggiugneremo.

2 Una volta adunque per ciascheduna settimana in ogni Vicaria della nostra Diocesi, farassi la Congregazione de'Casi, e de Riti. Vi sarà un Prefetto, che presederà, e sarà il costituito da Noi; e Noi parimẽte costituiremo il Segretario.

3 Il giorno, ed hora prefissi significheransi dal Padre Prefetto di ciaschedun luogo. Mezz'hora innanzi il Segretario d'essa Cõgregazione farà sonare alla distesa per un mezzo quarto d'hora la Cãpana della Chiesa Matrice: e congregati che saranno nel luogo destinato, que'che debbono convenire, si darà principio alla conferenza, con recitarsi dal Padre Prefetto l'Hinno: *Veni Creator Spiritus*, aggiugnendovi l'orazione dello Spirito Sãto, e della Beata Vergine, e quell'altra: *Actiones nostras, &c.* Nel qual tempo tutti staranno inginocchiati. Finita l'orazione, si porrãno à sedere con ordine la metà per parte, ed in mezzo in faccia sederà il Padre Prefetto, il quale terrà avanti di sè un tavolino, con que'libri, che stimerà egli necessari, come anche l'Orologgio da polve, per misurare il tempo, che dovrà durare la Cõgregazione, e sarà almeno di un'hora. Da un lato del medesimo tavolino sederà il Segretario della Conferenza, che dovrà tenere presso di sè il ruolo di tutti quegli Ecclesiastici, che saranno tenuti à cõvenire con carta,

a *Osea* 4.6.

ta, penna, e calamajo, ed un libro grosso, in cui douranno registrarsi i Casi, che discuteranno colle loro decisioni in ciascheduna confereza, come si dirà appresso, parlandosi dell'ufizio del Segretario.

4 Posti, che saranno tutti à sedere, il Padre Prefetto per un quarto d'hora leggerà, e spiegherà un Capo del nostro primo Sinodo, e del secondo, e così degli altri rispettivamente, acciocchè in questa maniera ciascheduno sappia la legge, che de' osservare.

5 Terminata questa lezzione, e spiegazione, si passerà alla discussione di un sol Caso di coscienza, intorno al quale discorrerãno almeno due, mà questi si caveranno à sorte dalla bussola, acciocchè tutti vẽgano preparati: ed intorno à ciò, si spenderà un'altro quarto d'hora, ò più, secondo parerà spediente. Avvertendo, che tale discussione siegua con sodezza di Dottrina, cõ brevità, e senza strepito di parole, ed in fine della discussione, il Padre Prefetto brevemente determini quella cõchiusione, che la di lui Dottrina stimerà più vera. Ed acciocchè possan tutti prepararsi, vogliamo, che ciascheduno tẽga presso di sè almeno i libri intitolati: *Medulla Theologiæ Bussembaum, & Compendium Bonacinæ*.

6 Discusso il caso, per u'altro quarto d'hora si attenderà alla spiegazione delle Rubbriche, leggendo prima il testo, poi il commento: e dando un picciolo spazio di tempo da proporre le difficoltà, che potessero occorrere, quali dovranno sciorsi dal Prefetto. Ed acciocchè anche à questo si preparino i Congregati, vogliamo, che ogni Prete habbia i *Commentarii del Sarnelli* da Noi fatti stampare, ed i Parochi habbian di vantaggio *il Corsetti.*

7 Fatti questi essercizii s'intimerà la Congregazione futura, leggendosi à tale effetto dal Segretario un foglio, da darsegli dal Padre Prefetto, dove sarà prescritto il giorno, e l'hora della medesima, e notato il Caso da discutersi, e la Rubbrica da spiegarsi. Ed il detto foglio dourà affiggersi in luogo cospicuo della Sagrestia, acciocchè da tutti sia veduto, e possa ciascheduno opportunamente prevedere collo studio la risoluzione del dubbio, che si discuterà.

8 L'ultimo quarto si spenderà in far la meditatione (giusta *l'istruzione* annessa) la quale servirà a' Preti per tutta la settimana. I punti da meditarsi, si leggeranno da qualche libro, facendosi pausa doppo ciaschedun punto, per dar agio al meditare.

7 Finalmente si terminerà tutto con qualche breve orazione vocale, come l'*Agimus*: *Confirma hoc Deus*, &c. e colle *Litanie* della Beata Vergine.

10 L'Ufizio adunque del Segretario sarà (finita, che sia la conferẽza) di registrarla compendiosamente nel libro accennato, notando pri-

primieramente il giorno,l'hora,ed il luogo,nel quale fù tenuta,co'nomi di tutti gli Ecclesiastici,che vi saranno intervenuti; ò per far brieve,con notarvi i soli assenti,acciocche siano corretti.Indi registrerà il caso esaminato,con trascriverne in brieve la decisione fatta dal Padre Prefetto, come anche i nomi di quelli, che à sorte usciti han discorso sopra i medesimi casi; ed in fine si sottoscriverà col suo nome, e cognome.

11 Finito tutto ciò, dovrà lo stesso Segretario in una notola, sottoscritta da lui,notare i nomi de'mancanti,senza leggittimo impedimēto,e consegnarla al Vicario del luogo ad effetto di procedere alla pena Sinodale; e sarà ubligazione precisa de'Vicarij medesimi di procedere,ed insieme d'invigilare,che il Segretario non manchi al suo ufizio, ad effetto di avvisarne Noi medesimi per prenderne i rimedii opportuni.

12 E perche nel Segretario somma fede si ricerca,mentre al libro tenuto da lui,dovrà haversi piena credenza,per le attestazioni, che di nostro ordine si estraeranno intorno alla frequenza de'nostri Ecclesiastici in questo essercizio, egli dovrà giurare sopra il S. Vangelo, ò in nostra mano, ò in quella de'Vicarii de'luoghi, di amministrare fedelmente il suo ufizio, nè si tralascerà nel libro solito delle conferenze di registrare l'atto del giuramento dato.Avverta però il Segretario di nō mācare nel suo ufizio alla dovuta fedeltà, per non incorrere nella indignazione Divina, come spergiuro, ed anche nella nostra, quando ci costasse la di lui infedeltà, ò trascuraggine. Somministrerà in ciaschedun luogo al medesimo Segretario il libro,la carta,calamajo, e penna il Procuratore de'Capitoli,Cleri,ò ragunati.

13 Esortiamo tutti gli Eclesiastici ad intervenire à sì salutare essercizio,ed obblighiamo tutti quegli in *Sacris*,giusta il cap.19.del nostro secondo Sinodo:e quelli, che pretenderanno essere ammessi alla Confessione, saranno esclusi, se non porteranno fede del Segretario, sottoscritta dal Padre Prefetto di havere almeno per sei mesi innanzi frequentato questo esercizio.

14 Finalmēte se alcuno degli obbligati mancherà,senza leg ittima cagione,da approvarsi dal Padre Prefetto, incorrerà nella pena Sinodale;mà speriamo,che non per timore della pena,ma per amore della virtù converranno tutti, raccordando a'medesimi, che siccome nelle occorrenze di premio saranno da Noi anteposti i diligenti,così saranno affatto posposti i negligenti, perciocchè giust a l'Apostolo: *(a) Qui ignorat ignorabitur.*

ISTRV-

a 1.Cor. 14.38.

ISTRUZIONE

Per la Orazione mentale, giusta il metodo di
S. FRANCESCO DI SALES

L'Orazione mentale hà trè parti: la Preparazione; il Corpo della Orazione, e la Conclusione.

La Preparazione si fà con trè atti.

1 METtersi alla presenza di Dio, pensando brevemente, che Dio stà quì presente, e vi vede, e poi adorarlo, humiliandosi profondamente innanzi à lui, e riconoscendosi indegno di star alla sua presenza.

2 Dimandargli grazia di far bene l'orazione, implorando à questo effetto l'ajuto della Beatissima Vergine, l'Angelo Custode, e de' Sãti suoi Avvocati.

3 Rappresentarsi alla memoria il soggetto da meditare, e'l frutto che se ne vuol cavare.

Il Corpo dell'Orazione si fà parimente con trè atti.

1 COnsiderare, e ponderare attentamente, & adagio le considerazioni lette prima nel libro, e qualsivoglia altra, che faccia à proposito del soggetto, che si medita, essaminando bene le circostanze, Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, & quando.

2 Eccitarsi medianti dette considerazioni à varii, e pii affetti, come di detestazione, e pentimento de' peccati commessi, d'ammirazione della bontà di Dio, che ci habbia tanto tempo sopportati nelle nostre iniquità, di desiderio d'emendarsi, e mutar vita, d'amor di Dio, di ringraziamento de' beneficii ricevuti, &c.

3 Fare fermi proponimenti, e risoluzioni, di voler lasciare tutt'i peccati, e particolarmente un tale, e un tale, alli quali la persona si conosce più inclinata, & adoperare per questi li tali, e tali rimedii; di pratticare li tali, e tali atti di virtù, e di divozione.

La Conclusione si fà pure con trè atti.

1 RIngraziar Iddio de' buoni pensieri, e risoluzioni, che ci hà date nell'orazione.

2 Offerirgli le risoluzioni, che si sono fatte in unione de' meriti di Cristo Signor nostro.

3 Dimandargli grazia di mettere in prattica, implorando di nuovo à questo fine l'intercessione della Beatissima Vergine, dell'Angelo Custode, e de' Santi Avvocati.

IN-

I N D E X

Decretorum, & Capitum Constitutionum Synodalium.

TA

IL FINE.